

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. **624**

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI MANOVRA FERROVIARIA NEL PORTO DI GENOVA - DOTT. EMANUELE PROFICE - CIG 9888682E86

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

VISTO il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTO l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b;

VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto economico finanziario di bilancio;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 82/6/2022 nella seduta del 31.10.2022, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AdSP n. 19-12-2022_0047889_E (prot. M_INF_VPTM REGISTRO UFFICIALE U.0039663.19-12-2022);

VISTO il decreto n. 1432 del 31/12/2022 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente;

VISTE le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2023 approvate dal Comitato di Gestione con Delibera prot. n. 30/2/2023 del 06/06/2023, comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere infrastrutturali 2023-2025 e l'elenco degli interventi della programmazione di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L.130/2018, tuttora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri;

RILEVATO che l'Autorità di Sistema Portuale, ai sensi dell'art. 6, co. 4 lett. c) della legge 84/1994, così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016, ha tra le proprie competenze istituzionali l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

RICHIAMATA la delibera dell'Autorità di regolazione dei Trasporti n. 130/2019, secondo cui, in particolare, il servizio di manovra ferroviaria portuale è qualificabile come servizio di interesse generale;

PRESO ATTO che gli elementi connessi alla sicurezza nello svolgimento del servizio, erogato su infrastrutture comuni per loro natura scarse su cui insiste l'operatività di più soggetti (terminal, imprese ferroviarie, etc.), qualificano la manovra come servizio di

interesse generale da erogare da parte di un solo operatore in un regime di concorrenza in favore del mercato;

PRESO ATTO che il servizio di manovra ferroviaria è strettamente connesso al ciclo delle operazioni portuali, concretizzandosi in attività che completano e supportano il trasferimento dei carichi dalla modalità marittima a quella terrestre e viceversa, e costituisce pertanto una peculiarità del contesto portuale;

RILEVATO altresì che il servizio di manovra ferroviaria viene qualificato da Autorità di Sistema tra i servizi di interesse economico generale (SIEG) sia prendendo a riferimento la definizione generale di SIEG espressa dalla normativa eurounitaria in materia sia avuto riguardo all'impianto della normativa del settore portuale che, prima della modifica apportata dal Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017, annoverava i servizi di manovra ferroviaria tra i servizi di interesse generale in ambito portuale elencati con appositi Decreti Ministeriali (D.M. 14 novembre 1994 e 4 aprile 1996);

PRESO ATTO che il servizio è oggi gestito dalla società Fuorimuro Servizi di Manovra S.r.l. (fino al novembre 2022 FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l.) in esito al completamento della procedura di assegnazione del servizio, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 2006 avviata nel 2014, e in forza del conseguente atto di concessione del 22/09/2015 (Rep. 46.966);

VISTO il *"Programma Straordinario di Investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro"* di cui l'articolo 9-bis della Legge 16 novembre 2018, n. 130, adottato e aggiornato dal Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018, con propri Decreti n. 1 del 28 febbraio 2020, n. 5 del 15 luglio 2021 e n. 5 del 12 agosto 2022, e gli interventi ivi previsti anche a valere sul comparto ferroviario del porto di Genova;

RICHIAMATA la nota Prot. n. 31646 del 8 settembre 2022 del Responsabile per l'attuazione del Programma Straordinario succitato, con la quale è stata comunicata la necessità di analizzare il quadro degli interventi che, direttamente o indirettamente, interferiscono con l'infrastruttura ferroviaria portuale e che quindi producono effetti sul modello di gestione/organizzazione del servizio di manovra da mettere a gara, anche acquisendo i principali elementi della progettazione definitiva del tunnel sub-portuale;

PRESO ATTO che, tenuto conto di quanto sopra esposto, ai fini di garantire la necessaria continuità di un servizio di interesse generale, con Decreto AdSP n. 887 del 21/09/2022, è stata disposta una proroga temporanea della concessione fino al 31/03/2023;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 6, co. 10 della legge 84/1994 e s.m.i., l'esecuzione delle suddette attività è affidata in concessione dall'Autorità di Sistema Portuale mediante

procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 11/1/2023 del 08.03.2023, con la quale è stato disposto di approvare l'avvio della procedura di affidamento del servizio di manovra ferroviaria nel porto di Genova, quale servizio di interesse di interesse generale, con i contenuti e le finalità meglio descritte nella Relazione di accompagnamento alla Delibera stessa ed agli atti ivi richiamati;

RICHIAMATO il Decreto AdSP n. 300 del 31.03.2023 con il quale si è disposto di indire l'espletamento della procedura di gara nelle forme della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto, per la durata di 5 anni oltre opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni e proroga per ulteriori 6 mesi, con contestuale approvazione degli atti di gara;

VISTO il Decreto AdSP n. 301 del 31.03.2023, mediante il quale è stata disposta la proroga della concessione in essere fino al 30/09/2023, nelle more dell'espletamento della procedura di gara come sopra disposta;

RILEVATO che il bando di gara relativo alla suddetta procedura è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 2023/S 074-223194-, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5° serie speciale n. 43 del 14.04.2023, su n.2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani a tiratura locale, sull'Osservatorio regionale dei contratti pubblici e sulla piattaforma e-procurement dell'Ente in pari data, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata alle ore 12:00 del 29 maggio 2023;

RILEVATO altresì che entro detto termine non è pervenuta nessuna offerta, con conseguente gara deserta come da avviso GUUE n. 2023/S 110-346547 del 9 giugno 2023;

RICHIAMATA la relazione allegata alla richiesta di approvvigionamento - a valere quale progetto di affidamento - inviata tramite la Piattaforma Engramma n. 162/2023, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Emanuele Profice, ivi nominato, rappresenta la necessità di procedere all'affidamento in concessione del servizio consistente nell'organizzazione, commercializzazione e gestione operativa, quale servizio di interesse generale, della manovra ferroviaria così come meglio definita nel Capitolato speciale e nel "Regolamento per l'esercizio del servizio di manovra ferroviaria nel porto di Genova" e negli ulteriori allegati alla richiesta stessa;

PRESO ATTO che il progetto di affidamento prevede l'affidamento in concessione per la durata di 5 anni, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni e proroga per ulteriori 6 mesi;

DATO ATTO che, allegato alla sopra richiamata richiesta di approvvigionamento, è stato trasmesso il Progetto relativo al servizio in oggetto, comprensivo della documentazione di gara;

CONSIDERATO CHE il Comitato di Gestione in ragione di quanto sopra in data 20.06.2023, ha disposto di approvare l'avvio della procedura di affidamento del servizio

di manovra ferroviaria nel porto di Genova, quale servizio di interesse di interesse generale, con i contenuti e le finalità meglio descritte nella Relazione di accompagnamento alla Delibera stessa ed agli atti ivi richiamati;

PRESO ATTO che il valore complessivo massimo stimato della concessione di cui trattasi, comprensivo delle opzioni di rinnovo e di proroga, è pari ad euro 61.577.500,00 oneri per la sicurezza inclusi e oltre IVA in quanto dovuta, in considerazione del Piano Economico Finanziario redatto secondo le modalità meglio dettagliate nel Progetto di affidamento al quale si rinvia;

RITENUTO pertanto di procedere, in conformità al progetto allegato alla sopra richiamata richiesta di approvvigionamento, all'affidamento in concessione del servizio in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile da parte degli operatori economici dotati dei requisiti di partecipazione previsti, fissando il termine di presentazione delle offerte in minimo 30 giorni dalla trasmissione del Bando alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

CONSIDERATO che i requisiti generali e speciali previsti dal progetto di affidamento e di cui devono essere in possesso i partecipanti alla procedura, a pena di esclusione, sono previsti e dettagliati nel disciplinare di gara allegato al presente provvedimento, al quale si rinvia;

PRESO ATTO che detti requisiti sono stati individuati per selezionare operatori economici affidabili e qualificati nel settore cui afferisce la concessione, senza alcuna limitazione alla concorrenza;

CONSIDERATO che il servizio di cui si verte non risulta reperibile o altrimenti acquisibile mediante Convenzioni CONSIP e/o altre convenzioni attive di altri soggetti aggregatori/centrali di committenza, e che in considerazione del valore stimato della concessione e dell'esigenza di garantire piena partecipazione alla procedura risulta necessario procedere, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura aperta;

PRESO ATTO che l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo considerando i criteri indicati nel progetto di affidamento, come di seguito sintetizzato:

1. L'Offerta Tecnica (MAX 70/100 PUNTI) è valutata in base alle proposte migliorative presentate in merito agli elementi oggetto di valutazione meglio indicati nel Disciplinare di Gara, allegato al presente decreto;
2. L'Offerta Economica (MAX 30/100 PUNTI) è valutata sulla base del ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara;

CONSIDERATO che l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo posto a base di gara;

DATO ATTO che si procederà all'affidamento anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta purché nel rispetto dei requisiti previsti dal bando;

VISTI ED APPROVATI gli atti di gara allegati al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale e consistenti: (i) nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati; (ii) nello Schema di contratto; (iii) nel Bando di gara; (iv) nel Disciplinare di gara; (v) nel Piano Economico Finanziario; (vi) nel Regolamento del servizio di manovra;

RITENUTO pertanto, in conformità al progetto di affidamento trasmesso dalla struttura competente, di procedere mediante gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. n. 50/2016 con termine di presentazione delle offerte non inferiore a 30 giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

VISTO l'art. 31 del D. lgs. n. 50/2016 nonché le linee guida ANAC n. 3, con conseguente individuazione del Dott. Emanuele Profice Responsabile dell'Ufficio Politiche UE e Logistica, quale soggetto cui affidare il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, essendo in possesso delle necessarie competenze;

ACQUISITO il Codice Identificativo di Gara n. 9888682E86;

DATO ATTO che, ai fini dell'attivazione della presente procedura, è richiesto il pagamento del contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante per un importo di € 880,00 il cui impegno avverrà con separato provvedimento da parte della Struttura Competente;

RILEVATO che, ai sensi e per gli effetti del D.M. del 2.12.2016, per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani nazionali e locali si sosterrà una spesa di importo stimato pari ad € 10.000 oltre IVA il cui impegno avverrà con separato provvedimento da parte della Struttura Competente;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del sopra citato D.M. 2.12.2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione devono essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario;

SU PROPOSTA del RUP e del Direttore che attesta la regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento.

SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA

1. di indire l'espletamento della procedura di gara nelle forme della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi secondo il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto, per la durata di 5 anni oltre opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni e proroga per ulteriori 6 mesi per un valore complessivo massimo stimato di € 61.577.500,00 compresi oneri per la sicurezza e oltre IVA in quanto dovuta, con termine per la presentazione delle offerte pari a minimo 30 giorni dalla trasmissione del bando alla GUUE;

2. di approvare, a tal fine, gli atti di gara allegati al presente decreto quale parte integrante e sostanziale e consistenti: (i) nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati; (ii) nello Schema di contratto; (iii) nel Disciplinare di gara; (iv) nel Bando di gara; (v) nel Piano Economico Finanziario; (vi) nel Regolamento del servizio di manovra, autorizzando il RUP ad apportare agli stessi, le eventuali rettifiche e/o modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie e delegandolo alla loro sottoscrizione;
3. di procedere alla pubblicazione della presente sul sito dell'AdSP, Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Gara e Contratti.

Genova, li **20/06/2023**

IL PRESIDENTE

¹Firmato digitalmente

Dott. Paolo Emilio Signorini

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Bando di gara – affidamento in concessione

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale **Indirizzo postale:** Via della Mercanzia 2 - Città: Genova - Codice NUTS: ITC33 - Codice postale: 16124 - Paese: Italia - **Persona di contatto:** Dott. Emanuele Profice - pec: garesf@pec.portsofgenoa.com - indirizzo internet: www.portsofgenoa.com **I.3) COMUNICAZIONE:** I documenti di gara sono disponibili per accesso diretto gratuito ed illimitato sulla piattaforma telematica consultabile all'indirizzo <https://appalti.portsofgenoa.com> Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l'indirizzo sopra indicato **I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** Ente pubblico non economico **I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:** altre attività: settore portuale.

SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento in concessione del servizio di manovra ferroviaria nel porto di Genova **II.1.2) CPV principale:** 63711000-6 **Codice NUTS** ITC33 **II.1.3) Tipo di concessione:** Servizi **II.1.4) Breve descrizione:** concessione del servizio di manovra ferroviaria nel porto di Genova – **CIG 9888682E86 Determina a contrarre n. _____ del _____** **II.1.5) Valore complessivo massimo stimato: € 61.577.500,00 - II.1.6)**

Informazioni relativi ai lotti: Questa concessione non è suddivisa in lotti **II.2.5) Criteri di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa, come specificato e dettagliato in disciplinare di gara **II.2.7) Durata del contratto di concessione:** 60 mesi oltre opzione di rinnovo per 24 mesi e opzione di proroga per 6 mesi **II.2.10) Informazioni sulle varianti:** non sono autorizzate varianti **II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:** opzione di rinnovo e di proroga come specificato e dettagliato in disciplinare di gara **II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea** La concessione non è finanziata con fondi dell'Unione europea **II.2.14) Informazioni complementari:** come previsto nel disciplinare di gara.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1) come indicate nel disciplinare di gara **III.1.2) Capacità economica e finanziaria:** come indicato nel disciplinare di gara **III.1.3) Capacità professionale e tecnica:** come indicate nel disciplinare di gara **III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto:** si veda disciplinare di gara e capitolato speciale.

SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) DESCRIZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta **IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:** Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta dal disciplinare di gara dovranno pervenire **a pena di esclusione**, entro e non oltre **le ore 12:00 del giorno _____** tramite la piattaforma telematica all'indirizzo: <https://appalti.portsofgenoa.com> **IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:** italiana **IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:** si veda disciplinare di gara **IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:** prima seduta pubblica alle **ore _____ del giorno _____** **Luogo:** Collegamento telematico. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Per quanto qui non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su <https://appalti.portsofgenoa.com> Gli esiti della procedura saranno pubblicati secondo la normativa vigente ed altresì reperibili sul sito: www.portsofgenoa.com **VI.4) PROCEDURE DI RICORSO_VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso** TAR LIGURIA, Via Fogliensi, 2 - GENOVA 16100 – ITALIA **VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:** I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante nei termini di legge dalla data di pubblicazione legale nonché entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell'atto da impugnare. **VI.5) Data spedizione del presente avviso in GUUE** _____

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Emanuele Profice



**Gara a procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 d.lgs. N. 50/2016 s.m.i per l'affidamento
in concessione del servizio di manovra ferroviaria nel porto di Genova
RUP - dott. Emanuele Profice - CIG 9888682E86**

DISCIPLINARE DI GARA



PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3. IDENTIFICAZIONE	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI	9
2.3. COMUNICAZIONI	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
3.1. DURATA	11
3.2. OPZIONI E RINNOVI	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5. REQUISITI GENERALI	13
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	14
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ	14
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	14
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	15
6.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	16
6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	16
7. AVVALIMENTO	17
8. SUBAPPALTO	18
9. GARANZIA PROVVISORIA	18
10. SOPRALLUOGO	21
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	22
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	23
12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	23
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	25
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	26
14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	26
14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	30
14.3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267	35



14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	36
14.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	36
15. OFFERTA TECNICA	38
16. OFFERTA ECONOMICA	40
17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	42
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	42
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	47
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	47
17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	48
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	49
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	49
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	50
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	50
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	52
23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	52
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	54
25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	54
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	55
27. ACCESSO AGLI ATTI	55
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	56
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	56



PREMESSE

Con decreto a contrarre n. 300 del 31.03.2023, questa Amministrazione ha deliberato di affidare in concessione il servizio di manovra ferroviaria nel porto di Genova.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo www.portsofgenoa.com sezione E-procurement e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Genova [codice NUTS ITC33]

CIG **9888682E86**

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è il dott. Emanuele Profice.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;



- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Guida alla presentazione di un'offerta telematica".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/homepage.wp?> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com





di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti "Guida per l'iscrizione ad un elenco di operatori" e "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com





ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate compilando il form "Assistenza tecnica" consultabile al seguente link:

https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp?_csrf=NJRYYKY5TVNDJVNA51EJUEJYJ5SYAH8Y

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a. Bando di gara;
- b. Disciplinare di gara;
- c. Progetto a base di gara comprensivo di:
 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati:
 1. Tariffe a base di gara



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



2.1 e 2.2 PCS Rail – descrizione e analisi tracciati

3. Attività di manutenzione leggera

4. Aree e fabbricati in concessione

5. Elenco personale concessionario uscente

6. Modello scheda raccolta dati

7. Modulo svio

8. DUVRI di gara

- Regolamento per l'esercizio del servizio di manovra ferroviaria nel porto di Genova e relativi allegati:
 - A. Descrizione infrastruttura ferroviaria portuale Genova Sampierdarena e Genova Pra'-voltri;
 - B. Specifiche funzionamento e tabelle condizioni Thales;
 - C. Disposizione di servizio PL Area Derna_APGE 2015;
 - D. Infrastruttura ferroviaria portuale di progetto per il porto di Genova
 - Schema di contratto di concessione;
 - Piano economico finanziario di massima dell'iniziativa;
 - Statistiche andamento dei traffici nel porto di Genova;
- d. Fac-simile di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- e. Documento di gara unico europeo in formato elettronico (DGUE);
- f. Fac simile Dichiarazione prestazioni rese in subappalto;
- g. Modelli di:
- Fac simile Offerta economica
 - Offerta economica – Modello schede PEF
 - Offerta tecnica – Relazione tecnica dei servizi offerti
 - Offerta tecnica – Criteri tabellari
 - Offerta tecnica – Piano di assorbimento
 - Offerta tecnica – Target Volumi
- h. Protocollo di legalità approvato con Decreto n. 153 del 09/02/2018;
- i. Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa consultabili al seguente link:



https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=KE6APG97TIIPNNYYSQZBKRRUTDXHOFB

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://trasparenza.strategicpa.it/portogenova> e sulla Piattaforma <https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione dedicata alla gara di che trattasi. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l' appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio è caratterizzato da un'intrinseca unitarietà funzionale legata alle modalità di svolgimento delle diverse prestazioni che lo compongono.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di supporto al trasporto ferroviario	63711000-6	P	
A) Valore presunto della concessione				38.219.000
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				163.000
A) + B) Valore della concessione inclusi oneri per la sicurezza				38.382.000

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 163.000 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

La concessione è finanziata con fondi di cui AdSP dispone per lo svolgimento della sua attività istituzionale.



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com





L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 20.790.000,00 coerenti con il CCNL di riferimento e altresì coerenti con le tabelle ministeriali di settore approvate dal Ministero del Lavoro, ed avuto riguardo all'inquadramento delle figure professionali richieste per l'esecuzione del servizio.

3.1. DURATA

La durata della concessione è di 60 mesi (5 anni) decorrenti dalla data di stipula del contratto, ovvero di avvio del servizio se antecedente.

3.2. OPZIONI E RINNOVI

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 mesi, per un importo di € 18.457.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L' esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto, e comunque per un periodo non superiore a mesi 6. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il valore globale stimato della concessione è pari ad € 61.577.500,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,

Tabella 1

Importo complessivo a base di gara	Importo rinnovo (max 24 mesi)	Importo proroga (max 6 mesi)	Valore globale a base di gara
38.382.000	18.457.000,00	4.738.500,00	61.577.500,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.



Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la



mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Costituisce causa di esclusione dalla gara il mancato rispetto della normativa antimafia.



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale



Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sub a) sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Gli Operatori Economici partecipanti devono essere in possesso obbligatoriamente dei seguenti requisiti:

- **Fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, pari ad almeno € 5.000.000 IVA esclusa.**

Tale requisito è richiesto per partecipare in considerazione sia della tipologia dello specifico e particolare servizio di che trattasi, sia della dimensione dell'iniziativa in termini di fatturato annuale come ricavabile dal valore stimato della concessione, sia della durata della concessione.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice come segue:



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale



Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

6.3.REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: Il concorrente deve aver erogato servizi analoghi negli ultimi tre anni – ovvero nel più breve periodo, per gli operatori che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni – per un valore minimo complessivo di 250.000 carri ferroviari movimentati nell'ambito di:

- servizi per il trasporto ferroviario di merci da/per porti o interporti/piattaforme logistiche; ovvero, in alternativa
- servizi di manovra a favore di almeno 2 differenti imprese ferroviarie.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante:

- reportistica avente valore ufficiale costituita da contratti esistenti ovvero, in alternativa, fatturazione attiva del concorrente in copia autentica ai sensi dell'art.18 d.p.r. 445/2000 da cui risultino nel dettaglio le attività svolte ed i relativi volumi di carri movimentati.



6.4.INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

6.5.INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale devono essere posseduti:



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



CON COY CERTIFICATI



1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 172, comma 2 del Codice l'operatore economico può affidarsi alla capacità di altri soggetti per soddisfare le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecnico professionali ed economico finanziarie.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale prescritti di cui al paragrafo 5 e 6.1.

Un raggruppamento di operatori economici di cui all'art. 45 del Codice può far valere le capacità degli appartenenti al raggruppamento ovvero di altri soggetti.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente potrà subappaltare parti del servizio, in conformità agli artt. 105 e 174 del codice dei contratti e s.m.e.i.,

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del contratto di concessione che intende subappaltare o concedere in cottimo a terzi. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato della concessione e precisamente di importo pari ad € 767.640. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario.



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato con versamento presso conto corrente avente codice Iban IT27H0617501432000001501790 intestato all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e specifica indicazione nella causale del versamento "garanzia provvisoria nella gara di cui al CIG **9888682E86**".
- c) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per 180. giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



COY CERTIFICAZIONE



Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

1. per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
2. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso le infrastrutture ferroviarie dell'Ambito di Sampierdarena e dell'Ambito di Genova Voltri, come meglio specificato dal Regolamento per l'esercizio del servizio di manovra, è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario in quanto i movimenti di manovra e le connesse operazioni potranno essere effettuati, secondo le condizioni indicate nel Capitolato speciale, su tutta la rete ferroviaria portuale meglio descritta nel Regolamento.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.



Il sopralluogo può essere effettuato a partire dal giorno 19 aprile 2023 e non oltre il giorno 17 maggio 2023.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 11 maggio 2023, mediante comunicazione trasmessa via PEC all'indirizzo direzione.sviluppo@pec.portsofgenoa.com e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 5 giorni di anticipo. Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 560,00 secondo le modalità di cui alla delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/contributi-per-l-autofinanziamento-di-anac-ecco-le-nuove-tariffe-in-vigore-dal-2023#:~:text=Secondo%20il%20bilancio%20di%20previsione,euro%20per%20l'esercizio%202023>.



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com





La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29 maggio 2023** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 2048 KB per singolo file.

12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel documento "Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche" consultabile al seguente link https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=Q54YJICUW5



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com





[XJCQR5EHGZL7EGMKN3RN23](#), di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata a mezzo PEC. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le seguenti dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma:

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative
- Dichiarazione attività rese in subappalto
- Offerta Economica
- Offerta Tecnica – Relazione tecnica dei servizi offerti
- Offerta Tecnica – Criteri tabellari
- Offerta Tecnica – Progetto di assorbimento
- Offerta tecnica – Target volumi

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



UNI EN ISO 9001:2015



L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com





- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura e dichiarazioni integrative;
- 2) DGUE;
- 3) Fac simile Dichiarazione prestazioni rese in subappalto;
- 4) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 6) PASSoe,
- 7) documentazione in caso di avalimento di cui al punto 14.4;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6;
- 9) Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- 10) Protocollo di legalità.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "Fac-simile - Domanda di partecipazione".

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato



con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla ADSP reperibile al seguente link <https://trasparenza.strategicpa.it/portogenova/archivio/32639-codice-di-comportamento> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il protocollo di legalità di cui al Decreto ADSP n. 153 del 09.02.2018 allegato alla documentazione di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- di accettare, ai sensi dell'articolo 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti per l'esecuzione del contratto meglio descritti e regolati dall'art. 25 del Disciplinare di gara.
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com





- al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.



14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del Codice concernenti i requisiti economici, finanziari, tecnici e professionali eventualmente richiesti;
- c) rispetta, nei casi previsti, le norme ed i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell'art. 91 del Codice.

Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste da ADSP e le informazioni di cui sopra relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 del Codice, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Il DGUE, in formato elettronico, è compilabile al seguente indirizzo:

<https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it#1>

seguendo le istruzioni ivi riportate.

Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica tramite il suddetto servizio web, messo a disposizione direttamente a livello Europeo.

Il citato servizio DGUE permetterà agli operatori economici di compilare il DGUE in forma elettronica per il successivo invio tramite la Piattaforma Digitale.

A tal fine, ADSP rende disponibile nella documentazione di gara il file denominato DGUE.xml che il concorrente dovrà nell'ordine:



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



COY CERTIFICATI



1. salvare direttamente sul proprio computer, senza tentare di aprire il file medesimo;
2. importarlo nel suddetto servizio web messo a disposizione dalla Commissione Europea;
3. Procedere alla sua compilazione, stampa in formato .pdf e sottoscrizione digitale.

Il concorrente che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, ossia non ricorre all'istituto dell'avvalimento previsto dal Codice, deve compilare un solo DGUE.

Il concorrente che partecipa per proprio conto, ma che fa affidamento (cd. avvalimento) sulle capacità di uno o più soggetti deve assicurarsi che ciascuno dei soggetti interessati compili un DGUE distinto riportante le relative informazioni pertinenti.

I DGUE così predisposti devono essere tutti allegati nella busta "Documentazione Amministrativa". Se più operatori economici partecipano alla presente procedura di gara sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato, da ciascuno dei seguenti operatori economici partecipanti, un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a VI:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Le dichiarazioni rese con il DGUE, come sopra predisposto da ciascun operatore economico, devono intendersi riferite alla Società, al sottoscrittore ed ai seguenti soggetti: al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; al socio o al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari o al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati, membri del Collegio Sindacale, membri del consiglio di gestione, membri del consiglio di sorveglianza) o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (istitori, procuratori ad negotia, revisori contabili,



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



COY CERTIFICATI



Organismo di Vigilanza), al direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza persona fisica o persona giuridica in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Per quanto di loro competenza tali dichiarazioni devono intendersi riferite anche ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di trasmissione della pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore del concorrente, munito dei necessari poteri provati mediante l'allegazione della copia autentica della procura speciale, che si assume la piena e completa responsabilità delle dichiarazioni ivi contenute.

Fatto salvo quanto sopra è comunque ammessa la possibilità che i soggetti sopra elencati possano comunque rendere, assumendosene la piena e completa responsabilità delle dichiarazioni ivi contenute, una propria autonoma dichiarazione o ulteriori precisazioni ritenute necessarie per integrare quanto dichiarato nel DGUE.

Il DGUE è articolato nelle seguenti parti e sezioni:

Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto:

Compilato a cura di AdSP.

Parte II. Informazioni sul concorrente:

Compilato a cura del concorrente per le parti applicabili. Relativamente alla Sez. A si precisa che:

- la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato;
- le informazioni relative all'eventuale iscrizione del concorrente in elenchi ufficiali o al possesso di certificazioni equivalente si riferiscono alle previsioni degli artt. 84, 90 e 134 del Codice, non applicabili alla presente procedura;
- la verifica sul pagamento dei contributi previdenziali viene effettuata da ADSP, per i soli concorrenti italiani, tramite l'accesso al servizio DURC Online dell'I.N.P.S., mentre la verifica sul pagamento delle imposte viene effettuato da ADSP tramite la piattaforma AVCPass dell'A.N.AC., pertanto per gli operatori economici italiani la risposta da rendere per la lettera e) della Sez. A della Parte II è NO;
- laddove richiesto l'indirizzo E-mail, l'operatore economico, qualora ne sia in possesso, dovrà indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), in luogo dell'indirizzo e-mail ordinario.
- La Sez. B deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l'offerta per Il concorrente. Qualora la documentazione di gara debba essere firmata da due o più rappresentanti del concorrente si evidenzia che tramite il pulsante contrassegnato con il simbolo "+", è possibile aggiungere tante Sez. B



quanti sono i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti del concorrente ai fini della presente procedura.

La Sez. C deve essere compilata nel caso in cui il concorrente faccia ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

La Sez. D deve essere compilata nel caso in cui il concorrente intenda affidare parte del Servizio in subappalto, con l'indicazione, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, dell'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III. Motivi di esclusione:

Il concorrente è tenuto a compilare, per quanto applicabili, le parti da A a D.

Le dichiarazioni di cui alla Sez. A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, co. 1, del Codice.

Pertanto, le relative dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale.

In caso di risposte affermative le dichiarazioni rese tramite il DGUE devono essere integrate – su documento separato redatto e sottoscritto a cura del soggetto che presenta l'offerta ovvero dal



diretto interessato che rende le dichiarazioni integrative – con le informazioni dei soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall'art. 80, co. 3, del Codice, nonché con ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte di ADSP.

Le dichiarazioni di cui alla Sez. B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, co. 4, del Codice. Pertanto, le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alle tasse.

Le dichiarazioni di cui alla Sez. C devono ritenersi uniformate:

- alle informazioni richieste dall'art. 80, co. 5, lett. a), del Codice. Pertanto, le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- alle informazioni richieste dall'art. 80, co. 5, lett. b), del Codice. Pertanto, le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, co. 3, lett. a), del Codice nonché all'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, co. 3, lett. b), del Codice;
- alle informazioni richieste dall'art. 80, co. 5, lett. c), del Codice. Nel merito è richiesto che il concorrente, nel campo "Gravi illeciti professionali", indichi tutte le notizie o fattispecie relative a situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente e/o dei soggetti individuati dall'art. 80, co. 3, del Codice al fine di evitare che il concorrente possa incorrere nella eventuale esclusione dalla procedura;
- alle informazioni richieste dall'art. 80, co. 5 lett. c-bis), del Codice. Nel merito è richiesto il concorrente nel campo "False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione" indichi tutte le notizie o fattispecie relative a situazioni idonee ad integrare la fattispecie escludente prevista dalla richiamata disposizione, specificando altresì specificando altresì le misure di self cleaning di cui all'art. 80 co. 7 d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. eventualmente adottate;
- alle informazioni richieste richiesta dall'art. 80, co. 5, lett. c-ter),c-quater), del Codice. Nel merito è richiesto che il concorrente nel campo "Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili" indichi tutte le notizie o fattispecie relative a situazioni idonee ad integrare le fattispecie escludenti previste dalle suddette con disposizioni, specificando altresì le misure di self cleaning di cui all'art. 80 co. 7 d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. eventualmente adottate;
- alle informazioni richieste dall'art. 80, co. 5, lett e), del Codice nel campo "Partecipazione diretta o indiretta alla procedura di appalto";



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com





Nella Sez. D, invece, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, oltre a quanto sopra indicato quale integrazione delle dichiarazioni rese tramite il DGUE, devono ritenersi espressamente comprese ed integralmente riportate in tale sezione anche:

- l'art. 80, co. 2, del Codice relativamente al Codice delle Leggi Antimafia: per tale dichiarazione è necessario indicare il riferimento ai soggetti previsti dal citato Codice (D.Lgs. 159/2011);
- l'art. 80, co. 5, del Codice relativamente alle lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m). Al riguardo si precisa che il concorrente rende dichiarazione negativa qualora non ricorra nessuno dei motivi di esclusione previsti dalla normativa sopra richiamata. Per contro, qualora ricorra uno o più dei motivi di esclusione previsti dalla normativa sopra richiamata, il concorrente rende dichiarazione positiva e fornisce, nel DGUE o con separata dichiarazione, ogni ulteriore dettaglio circa i motivi che ricorrono.

Parte IV. Criteri di selezione:

Per la procedura di che trattasi al concorrente è richiesto di compilare unicamente la Sez. α (alfa). Le restanti sezioni non devono quindi esser compilate. Si rammenta che con la dichiarazione resa nella Sezione α, i concorrenti si assumono la piena e completa responsabilità circa la veridicità del possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 7 del presente Disciplinare di gara, la cui eventuale mancanza, verificata da AdSP, di uno dei predetti requisiti comporterà l'esclusione del concorrente.

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati

Non applicabile alla presente procedura.

Parte VI. Dichiarazioni finali.

Applicabile alla presente procedura.

Alle dichiarazioni contenute nel DGUE, qualora mancanti o incomplete o in caso di ogni altra irregolarità essenziale, si applica il soccorso istruttorio dell'art. 83, co. 9, del Codice. Le irregolarità di cui sopra, a pena d'esclusione, s'intenderanno sanate se entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi il concorrente avrà provveduto ad integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie.

14.3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla



gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-*bis*, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il DGUE a firma dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avalimento;
3. il contratto di avalimento;
4. il PASSOE dell'ausiliaria.

14.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com





- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità: upload di documenti. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. Relazione tecnica dei servizi offerti, secondo il fac simile allegato "Offerta tecnica - Relazione tecnica dei servizi offerti";
2. "Offerta tecnica - Criteri tabellari";
3. Dichiarazione relativa al Progetto di assorbimento, secondo il fac simile allegato "Offerta tecnica - Progetto di assorbimento";
4. "Offerta tecnica - Target volumi".

La relazione tecnica dei servizi offerti contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra le migliorie e gli elementi offerti, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione discrezionali indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, secondo il modello fornito in allegato "*Fac simile offerta tecnica - relazione tecnica dei servizi offerti*".

Tale relazione dovrà essere articolata in sezioni, una per ciascun criterio di cui al successivo punto 17.1, su pagina formato A4 con un massimo di 50 righe per foglio e carattere 11, tipo Calibri. Tale relazione dovrà avere una lunghezza massima di 8 facciate per sezione, e una lunghezza massima complessiva di 40 facciate.

Non sono computati nel numero di pagine le copertine, gli eventuali sommari e gli allegati meramente grafici.

Al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi quantitativi e tabellari dell'offerta tecnica, i concorrenti dovranno fornire la seguente documentazione:



- Per il sub-criterio A.2 dichiarazione, sottoscritta digitalmente, relativa al Progetto di assorbimento del personale (come da allegato “fac simile Offerta Tecnica - Progetto di assorbimento”).
- Per il sub-criterio B.2, dichiarazione, sottoscritta digitalmente, relativa al numero aggiuntivo cumulato di treni nel periodo della concessione incrementale rispetto al valore del 2022, con particolare indicazione del target annuale di treni totali (come da allegato “fac simile Offerta tecnica – target volumi”).
- Per il sub-criterio C.2, dichiarazione, sottoscritta digitalmente, attestante la disponibilità di una officina mobile per il pronto intervento e la disponibilità delle relative certificazioni (come da allegato “fac simile Offerta Tecnica - Criteri tabellari”).

Tutta la documentazione dell’Offerta Tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana a pena di esclusione.

Dall’Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, o che sia idoneo a far ricostruire, direttamente o indirettamente, l’offerta economica.

L’Offerta Tecnica:

- a) Non comporta o non può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico di AdSP, pertanto non può determinare alcuna modifica all’offerta economica.
- b) Non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni di prezzo.
- c) Non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni univoche, in relazione a uno o più degli elementi di valutazione.

Tali limiti valgono nei confronti del concorrente complessivamente considerato, per cui, nel caso di raggruppamenti temporanei entrambi i limiti dovranno essere considerati in senso assoluto, considerando quindi la somma delle relazioni dei componenti del raggruppamento.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice.

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma,



la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso con 2 cifre decimali, applicato sulle tariffe del servizio di manovra poste a base di gara di cui all'allegato 1 al Capitolato speciale. Non sono oggetto di ribasso gli oneri di sicurezza interferenziale espressamente indicati.

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità: upload di documenti.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi, come da allegato "*Fac Simile Offerta Economica*":

- a) ribasso percentuale unico offerto sull'importo delle tariffe posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Ciascun concorrente è tenuto a formulare in gara un unico ribasso percentuale da applicare indistintamente su tutte le "tariffe base" descritte nell'allegato 1 al Capitolato speciale. Non sono ammessi ribassi pari allo zero o al 100%.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. In caso di indicazione di ulteriori cifre decimali, si procederà al troncamento alla seconda cifra decimale.

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera;
- d) la dichiarazione di "accettazione del canone annuo di concessione" del servizio oggetto di affidamento, individuato nella misura pari allo 0,5% del fatturato globale conseguito durante l'anno, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale;
- e) Il Piano Economico Finanziario e la relativa Relazione illustrativa, a pena di esclusione;
- f) La dichiarazione di espresso impegno, da parte del concorrente, al rispetto delle condizioni del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 171, co. 3 lett. b), a pena di esclusione.

L'ammissibilità dell'offerta economica è subordinata all'accertamento, da parte della Commissione, della congruità, coerenza e sostenibilità del Piano Economico Finanziario (di seguito PEF) e relativa Relazione illustrativa presentati dal concorrente quali parti integranti dell'offerta, in coerenza con quanto attestato dal Consiglio di Stato, sez. V, 13 ottobre 2020, n. 6168.

Tali documenti dovranno essere coerenti con l'offerta economica formulata sulle tariffe e dovranno evidenziare la sostenibilità economico-finanziaria dell'offerta formulata nonché un ritorno del capitale investito da parte del concorrente in linea con i valori di settore.



Il PEF dovrà essere articolato su ciascun anno oggetto della concessione del servizio e secondo i prospetti di conto economico, stato patrimoniale e flussi di cassa, indicando come contenuto minimo essenziale il dettaglio relativo a:

1. ricavi
2. costi del personale
3. costi per la disponibilità dei mezzi di manovra (canoni di noleggio/leasing e/o ammortamenti)
4. canone di concessione
5. margine industriale (EBIT)
6. capitale investito

Il PEF dovrà riferirsi alle sole attività oggetto della concessione e pertanto dovrà essere simulato considerando l'attività di operatore di manovra in regime di piena separazione contabile economica, finanziaria e patrimoniale o con un'entità societaria all'uopo dedicata, assumendo nel caso le necessarie ipotesi convenzionali.

A tal fine dovrà essere utilizzato l'apposito file excel editabile allegato al presente disciplinare (allegato "*Modello schede PEF*"), da eventualmente integrare, a discrezione del concorrente, con le ulteriori voci ritenute opportune, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Il PEF dovrà essere accompagnato da una Relazione illustrativa che evidenzii e descriva i razionali utilizzati per la stima di costi e ricavi, per il dimensionamento dell'organico, le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie ipotizzate nel PEF. Tale relazione dovrà evidenziare la sostenibilità economica-finanziaria e la remuneratività dell'offerta come presentata dal concorrente, nonché la sua coerenza con il modello organizzativo, operativo e gestionale proposto.

Tale relazione illustrativa dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Il PEF e la connessa Relazione non costituiranno oggetto di attribuzione dei punteggi nell'ambito della valutazione tecnico-economica delle offerte, ma hanno la finalità di dimostrare la sostenibilità economica-finanziaria e la remuneratività dell'offerta come presentata dal concorrente. Il PEF e la connessa Relazione sono infatti finalizzati a dimostrare che il concorrente può concretamente e correttamente eseguire le prestazioni oggetto della concessione per l'intero arco temporale di durata della concessione stabilito dall'Amministrazione, attraverso la coerente e responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario, garantendo al contempo un adeguato ritorno degli investimenti.



17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Criterio	Sub-criterio/descrizione	Punti D Max	Punti Q Max	Punti T Max
A - Formazione e organizzazione del personale (totale massimo 25 punti)	1. Formazione del personale aggiuntiva rispetto a quella di legge e di cui ai documenti di gara Verranno valutate le caratteristiche qualitative del sistema di formazione, di mantenimento delle competenze, di abilitazione polifunzionale delle risorse e obiettivi di pluri specializzazione proposte (quali esperienza dei formatori; estensione delle abilitazioni per tipologie di mezzi e per il personale; caratteristiche del sistema interno di programmazione, monitoraggio ed erogazione della formazione). Il punteggio verrà assegnato valutando in particolare l'offerta in grado di garantire la migliore formazione in termini di qualità e pertinenza della formazione e quantità delle ore erogate annualmente al personale.	5		
	2. Progetto di assorbimento del personale Verrà valutato il Progetto di assorbimento e utilizzo del personale del concessionario uscente, al fine di promuovere la stabilità occupazionale. Il punteggio verrà assegnato all'offerente che proponga il totale assorbimento dei lavoratori attualmente impiegati dal concessionario uscente, anche mediante l'eventuale impiego in servizi aggiuntivi proposti in sede di offerta come previsto al successivo criterio B.			20



Criterio	Sub-criterio/descrizione	Punti D Max	Punti Q Max	Punti T Max
B - Disponibilità di servizi aggiuntivi: trazione ferroviaria e utilizzo di inland terminal (totale massimo 20 punti)	1. Disponibilità per servizi di trazione ferroviaria da/per il porto di Genova e utilizzo di inland terminal. Verrà valutata la disponibilità ad offrire servizi di trazione ferroviaria da/per il porto di Genova valorizzando le strutture intermodali inland, anche in un'ottica di consolidamento dei volumi ferroviari necessari per l'espansione del mercato di riferimento del porto di Genova. L'offerta dovrà essere articolata descrivendo il piano strategico-commerciale che dimostri le capacità tecniche, operative, organizzative, commerciali e finanziarie dell'offerente e descrivendo un modello operativo e commerciale che valorizzi anche le infrastrutture intermodali inland a servizio del porto di Genova e sia in grado di integrare la trazione ferroviaria aumentandone i volumi rispetto alla situazione esistente. Detto modello dovrà anche dettagliare i profili organizzativi e occupazionali che l'offerente intenderà adottare, con particolare riferimento all'impiego del personale. Il punteggio verrà assegnato sulla base della solidità, coerenza ed efficienza dell'offerta, meglio se supportato da intese commerciali e concreti impegni su nuovi servizi ferroviari attivabili.	10		
	2. Target di volumi ferroviari Verrà valutata l'offerta in grado di meglio garantire la crescita dei volumi ferroviari del porto attraverso lo sviluppo delle attività di trazione da/per il porto di Genova, anche mediante modelli operativi e commerciali che valorizzino infrastrutture intermodali inland a servizio del porto. Il punteggio verrà assegnato sulla base del numero aggiuntivo cumulato di treni nel periodo della concessione, incrementale rispetto al valore del 2022, indicando nell'offerta il target annuale di treni totali.		10	



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



Criterio	Sub-criterio/descrizione	Punti D Max	Punti Q Max	Punti T Max
C – Manutenzione mezzi e infrastruttura comune (totale massimo 15 punti)	1. Manutenzione e disponibilità dei mezzi di trazione Verrà valutata l'organizzazione delle attività di manutenzione dei mezzi. Il punteggio verrà assegnato sulla base della capacità aziendale di gestione delle attività manutentive di mezzi di manovra avuto particolare riguardo al modello organizzativo adottato in termini di minimizzazione dei tempi di indisponibilità dei mezzi e di maggior numero di locomotive di scorta.	5		
	2. Officina mobile Verrà valutata la disponibilità per tutta la durata del servizio di un'officina mobile per il pronto intervento, con relativo possesso delle certificazioni che sanciscano l'idoneità a svolgere attività di manutenzione sia autonomamente che facendo ricorso ad altri soggetti.			3
	3. Piano manutenzione Verrà valutata l'attività di manutenzione leggera, dell'infrastruttura ferroviaria comune portuale, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dal capitolato. La valutazione terrà conto della coerenza, concretezza e funzionalità delle manutenzioni proposte. Il punteggio verrà assegnato valutando in particolare il piano di manutenzioni dell'infrastruttura - aggiuntive rispetto a quelle previste a carico dal concorrente dagli atti di gara - maggiormente finalizzato al miglioramento del servizio in termini di efficienza, sicurezza e qualità. Tali attività sono da ritenersi comprese e compensate nelle tariffe offerte, con lo scopo di migliorare l'efficienza e la funzionalità del servizio a parità di costo.	7		
	1. Interventi e soluzioni migliorative e integrative	5		

Criterio	Sub-criterio/descrizione	Punti D Max	Punti Q Max	Punti T Max
D - Modello operativo del servizio (totale massimo 10 punti)	<p>Verranno valutate le eventuali proposte migliorative concernenti l'operatività del servizio, con riferimento ai profili di sostenibilità ambientale, nonché con riferimento a dotazioni, anche tecnologiche, a bordo dei mezzi di trazione e a disposizione del personale operativo per lo svolgimento del servizio.</p> <p>La valutazione terrà conto dell'efficacia, efficienza, coerenza, concretezza e funzionalità delle soluzioni proposte.</p> <p>Il punteggio verrà assegnato valutando in particolare l'offerta col piano di interventi - aggiuntivi rispetto a quelli previsti a carico dal concorrente dagli atti di gara - maggiormente finalizzato al miglioramento del processo operativo in termini di tutela dell'ambiente, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni e del rumore nonché al risparmio energetico, nonché in termini di dotazioni finalizzate ad innalzare il livello di sicurezza e benessere del personale operativo, la tempestività e coerenza delle informazioni e dati relativi allo svolgimento del servizio.</p>			
	<p>2. Assetto operativo e organizzativo</p> <p>Verranno valutate le proposte migliorative dell'assetto operativo e organizzativo finalizzate ad assicurare la massima copertura del servizio con particolare riferimento al presidio di tutti i turni lavorativi e alla gestione del personale.</p> <p>Il punteggio verrà assegnato in base alla capacità del processo aziendale di rispondere ad esigenze operative non previste/non programmate e di assicurare un adeguato rafforzamento della turnistica al fine di soddisfare la domanda attesa anche in relazione ad eventuali picchi e/o perturbazioni dell'operatività.</p>	5		



17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito discrezionalmente da parte di ciascun Commissario un coefficiente, da 0 a 1, sulla base dei seguenti livelli di valutazione:

- Ottimo	1
- Buono	0,8
- Discreto	0,6
- Quasi sufficiente	0,4
- Scarso	0,2
- Totalmente inadeguato	0

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio o sub criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Il coefficiente medio sarà troncato alla seconda cifra decimale.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio della colonna "Q" della tabella è attribuito un coefficiente, variabile tra uno e zero, sulla base del metodo di interpolazione lineare (cfr. linee guida ANAC n. 2/2016, par. IV).

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = \frac{A_a}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



A_a = ribasso percentuale del concorrente i -esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente i -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i -esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i -esimo

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n]$

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, si precisa che:

- a) non si procederà alla riparametrazione sul singolo sub criterio;
- b) se nel singolo criterio (complessivamente inteso quale somma dei singoli sub criteri) nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente;
- c) se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.



18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP ha la facoltà di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo **il giorno 29 maggio 2023 alle ore 14:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta tramite link comunicato almeno 1 giorno prima dello svolgimento della seduta.



20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara istituito ad hoc accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 20.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.



La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i valori offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione procede, anche in seduta riservata, alla verifica dell'adeguatezza, coerenza e sostenibilità, per tutta la durata della concessione, del Piano Economico Finanziario e della connessa Relazione illustrativa presentati dal concorrente collocato primo classificato, e successivamente redige la graduatoria e formula la proposta di aggiudicazione.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;



- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP se del caso avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, anche con riferimento all'esigenza di garantire lo sviluppo della modalità ferroviaria e la tutela della variabile occupazionale, non si procede all'aggiudicazione. AdSP si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.



Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, con atto pubblico notarile informatico.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le seguenti modalità: bonifico bancario. L'importo massimo



presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 10.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 €.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



del CCNL di settore per lo svolgimento di attività lavorativa nei porti, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Per gli ulteriori dettagli relativi alla clausola sociale si rimanda all'art. 13 del Capitolato speciale.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato 5 al Capitolato speciale.

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è richiesto:

1. **Certificato di Sicurezza** rilasciato da A.N.S.F.I.S.A. o dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) come da apposita normativa in materia per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura presso gli impianti ferroviari del Porto di Genova;
2. Nel caso in cui siano stati offerti, in sede di offerta tecnica, anche i servizi aggiuntivi di trazione ferroviaria di cui all'art 17.1 del Disciplinare, **Licenza per l'attività di Impresa Ferroviaria** per trasporto merci rilasciata dal Ministero dei Trasporti ai sensi del D. Lgs. 112/2015 o titolo equivalente rilasciato dalle competenti autorità di altri Paesi dell'Unione Europea e conforme ai principi della Direttiva UE 13/2001.

L'accettazione delle suddette condizioni particolari di esecuzione è dichiarata da ciascun operatore in sede di offerta.

26.CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione <https://trasparenza.strategicpa.it/portogenova>

27.ACCESO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità: richiesta a mezzo PEC da inoltrarsi attraverso l'area messaggistica della piattaforma di gara.



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



28.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Liguria.

29.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Finalità del trattamento

In relazione alle attività di competenza svolte dalla ADSP, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da ADSP, in qualità di stazione appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da ADSP ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- tutti i dati acquisiti da ADSP potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali svolte in relazione al monitoraggio dei servizi ed al controllo della spesa.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a ADSP, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da ADSP potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti a ADSP, in caso di aggiudicazione, saranno comunicati per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale di ADSP che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività ad esso attinente e potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a ADSP in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, ad altra Pubblica Amministrazione
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla normativa.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet di ADSP nonché nella sezione “Amministrazione trasparente”;

Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



COY CERTIFICATI



informazioni del settore pubblico potranno essere utilizzati da ADSP, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante e tramite essa alla Committente.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg, del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: *i)* il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è ADSP, Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al seguente indirizzo responsabileprotezionedati@portsofgenoa.com

Al fine di agevolare il rispetto dei termini di legge, è necessario che le richieste avanzate riportino la dicitura "Esercizio diritti ex art. 15 e ss del Regolamento UE n. 2016/679".

Consenso al trattamento dei dati personali



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della ADSP per le finalità sopra descritte.

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MANOVRA FERROVIARIA NEL PORTO DI GENOVA - CIG 9888682E86

CONTRATTO

tra

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE C.F.
02443880988, con sede legale in Genova, Palazzo S. Giorgio, via della Mercanzia 2 -
16124, in persona di _____

e

_____ con sede legale in _____ codice fiscale
_____ iscritta al _____

Premesse

- A con determina a contrarre n. **300 del 31.03.2023**, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito denominata Autorità o Amministrazione) ha indetto, ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di manovra ferroviaria all'interno del porto di Genova, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- B il bando di gara è stato pubblicato in data _____ sulla Gazzetta dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul portale e-procurement dell'Ente, sul sito AppaltiLiguria, su 2 quotidiani nazionali e su 2 quotidiani locali;
- C con verbale del _____ la Commissione di gara ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara;
- D l'Autorità, con decreto n. _____ del _____, ha approvato la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico _____;
- E l'aggiudicatario della concessione (di seguito denominato Concessionario) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 85, co. 5 del Codice;
- F in data _____ è stata rilasciata concessione demaniale n. _____ per l'occupazione di area demaniale marittima _____ ad uso

- _____;
- G. il Concessionario conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il Capitolato speciale e relativi allegati, nonché il bando, il Regolamento e relativi allegati, il Progetto di assorbimento ed il Piano economico finanziario e relativa Relazione illustrativa - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Concessionario ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- H. il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - Norme regolatrici - Rinvio

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta tecnica, comprensivo del Progetto di Assorbimento, l'offerta economica, il Progetto di assorbimento, il Capitolato speciale.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici;
- d) dalle pertinenti misure dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Autorità, il Concessionario rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Autorità prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Concessionario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Concessionario ed accettate dall'Autorità.

L'Autorità provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia integralmente al Capitolato Speciale e agli ulteriori documenti sopra richiamati.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la concessione del servizio di interesse generale di manovra ferroviaria nel porto di Genova, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 4 lett. c) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. .

In particolare, il servizio consiste nell'organizzazione, commercializzazione e gestione operativa della manovra ferroviaria così come meglio definita dal "Regolamento per l'esercizio del servizio di manovra ferroviaria nel porto di Genova" (di seguito il "Regolamento") di cui alla seduta del Comitato di Gestione di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure del 08.03.2023, e nel rispetto della normativa di settore con particolare rinvio alla Delibera n. 130/2019, e relativi allegati, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito anche "ART").

Il servizio di manovra ferroviaria viene erogato, in via esclusiva e a titolo oneroso, dal Concessionario a favore delle Imprese Ferroviarie/Terminalisti ed include, in particolare, le seguenti attività:

- i movimenti dai parchi di interscambio ai terminal portuali/impianti di servizio e viceversa;
- i movimenti all'interno degli impianti di servizio/terminal;
- le operazioni e servizi accessori connessi a quanto sopra.

Tali attività devono svolgersi presso gli impianti ferroviari del porto di Genova, come meglio descritti nel sopra citato Regolamento e relativi allegati.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al Capitolato speciale, al Regolamento e agli altri allegati.

Art. 3 - Durata del Contratto e consegna del servizio

Il contratto ha durata di 5 anni (60 mesi) decorrenti dalla data della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.

L'Autorità potrà concordare con il Concessionario una dilazione nell'avvio del servizio, da rendersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla stipulazione del contratto, in ragione delle esigenze tecniche rappresentate dal concessionario, connesse in particolare alla messa in esercizio dei mezzi e all'eventuale acquisizione/estensione di abilitazioni o certificazioni di sicurezza relative ai mezzi stessi e/o al personale impiegato.

L'Autorità ha facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni di cui al presente contratto, per un periodo non superiore a 2 anni (24 mesi). L'Autorità esercita la suddetta facoltà di rinnovo mediante comunicazione trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario.

Il Concessionario, qualora richiesto, sarà comunque tenuto a proseguire la prestazione alla scadenza della concessione alle stesse condizioni economiche e nel rispetto delle medesime modalità operative, fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, vale a dire per il periodo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara finalizzata all'individuazione del nuovo concessionario.

Art. 4 - Canone

Il Concessionario deve corrispondere a favore dell'Autorità un canone annuo per l'espletamento del servizio, il cui importo è quello risultante dall'applicazione dall'aliquota proporzionale dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) al fatturato conseguito dal concessionario durante l'esercizio.

Il canone dovrà essere versato anticipatamente entro il mese di gennaio di ogni anno, sulla base dei dati consuntivati nell'esercizio precedente, mentre l'eventuale conguaglio sarà versato alla chiusura annuale della contabilità e comunque non oltre il mese di giugno dell'anno successivo, fatto salvo il primo e ultimo anno della concessione in cui sarà proporzionato ai mesi di effettivo servizio nell'anno solare.

Resta escluso da tale importo il canone eventualmente dovuto dall'Impresa per le aree demaniali richieste in concessione per l'espletamento del servizio, che è regolato da separato atto a cui si rinvia.

Art. 5 - Tariffe e loro aggiornamento

Il Concessionario applica, per le prestazioni comprese nel servizio oggetto del presente contratto, le tariffe risultanti all'esito della gara, alla luce delle offerte

migliorative presentate rispetto all'importo posto a base di gara, articolate per:

- Terminalizzazione a treno completo (tariffa per operazione di manovra);
- Terminalizzazione con scomposizione o composizione del convoglio (tariffa per operazione di manovra);
- Movimentazione a carro o gruppo di carri ferroviari (tariffa per operazione di manovra).

La tariffa per i servizi di terminalizzazione include le eventuali operazioni accessorie connesse (staffatura, manovra dei deviatori, protezione zone di intersezione/interferenza, l'aggancio/sgancio/svincolo dei locomotori e la rimozione/applicazione delle segnalazioni di coda del treno), nonché l'eventuale traslazione per l'esecuzione della verifica carico (VCO).

Le suddette tariffe saranno sottoposte a revisione annuale sulla base dell'indice ISTAT (FOI escluso tabacchi) relativo all'anno precedente (1° gennaio/31 dicembre); il concessionario dovrà trasmettere all'Autorità, entro il mese di febbraio di ogni anno, l'articolazione delle tariffe applicate. La prima revisione opererà a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto.

Il Concessionario dovrà pubblicare le tariffe sul proprio sito web, anche in esito all'aggiornamento annuale, e trasmetterle ad Autorità di Sistema Portuale per la pubblicazione sul proprio sito web.

Il Concessionario non potrà in alcun modo rivalersi sull'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in caso di mancato pagamento o ritardato pagamento delle fatture emesse agli utenti del servizio per i servizi resi.

Il Concessionario potrà offrire i servizi aggiuntivi oggetto di valutazione dell'offerta tecnica: per tali servizi il concessionario si impegna a formulare ai richiedenti il miglior preventivo possibile, secondo il criterio dei costi effettivi di fornitura, maggiorati di un ragionevole margine di utile, in conformità con le delibere ART in argomento. Tali eventuali servizi non rientrano nell'ambito di esclusiva del concessionario per cui sono da ritenersi offerti in regime di concorrenza.

Il Concessionario potrà definire direttamente con gli utenti, mediante specifici rapporti contrattuali, l'erogazione di eventuali manovre accessorie e/o servizi accessori così come indicati in via esemplificativa e non esaustiva all'articolo 3 del Regolamento, nel rispetto degli standard di servizio e di sicurezza. Il prezzo di tali prestazioni dovrà essere basato sul criterio dei costi di fornitura effettivamente sostenuti, aumentati di un profitto ragionevole, in conformità alle delibere ART in argomento.

Art. 6 - Prestazioni e livelli di svolgimento del servizio

Il Concessionario si impegna a garantire lo svolgimento delle prestazioni di manovra ferroviaria oggetto del presente contratto per 24 h/giorno durante l'intero arco annuale; lo stesso, in base alla programmazione operativa, dispone l'articolazione dei turni di lavoro necessari per la copertura dei servizi richiesti e le occorrenze professionali.

Il Concessionario prima dell'avvio del servizio, si impegna altresì ad istituire una sala operativa nel Comune di Genova, che dovrà curare la regia delle attività, la pianificazione in tempo reale - anche con appositi software - di tutte le operazioni di arrivo e partenza dei treni, programmati e straordinari. All'interno di tale sala dovranno essere presenti figure professionali altamente qualificate che coordinano il movimento ferroviario con le attività di banchina, nonché pianificano e seguono le attività di manovra vera e propria, supervisionando le operazioni e curando i rapporti con le imprese ferroviarie.

RFI, a propria cura e spese, ha facoltà di prevedere la presenza in tale sala operativa di un proprio funzionario, con il ruolo di interfaccia per un miglior raccordo tra i vari soggetti ed in particolare con il Gestore della rete ferroviaria nazionale.

Il Concessionario si impegna ad indicare un referente, stabilmente presente nel porto o reperibile, responsabile dell'esecuzione e della sorveglianza del servizio, nonché degli adempimenti di cui alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

Il Concessionario assicura in ogni caso il rispetto dei livelli di servizio - i quali devono assicurare il soddisfacimento delle richieste degli utenti - con particolare riferimento ai tempi e alle modalità, così come stabiliti dal "Programma di manovra" di cui all'art. 9 del Regolamento, prevedendo un livello di penali che dovrà essere definito previo accordo tra le parti secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento.

Il Concessionario è tenuto a pubblicare sul proprio sito web i livelli di servizio garantiti ed il relativo sistema di penali. È tenuto altresì a pubblicare sul proprio sito web il rapporto percentuale tra le operazioni soggette a penali ed il totale di operazioni svolte, sia con riferimento ai singoli utenti che alla totalità degli stessi. I suddetti dati sono pubblicati, con cadenza semestrale, entro tre mesi dalla conclusione del periodo di riferimento.

Il Concessionario è tenuto al pieno ed integrale rispetto di quanto contenuto nella Relazione Illustrativa, e nel relativo Piano Economico-Finanziario.

Si rinvia, per quanto qui non ulteriormente precisato, a quanto previsto dal Capitolato speciale e dal Regolamento.

Art. 7 - Programma delle attività

Il Concessionario, prima dell'avvio del servizio e in occasione dell'attivazione di ciascun orario di servizio e di variazioni che abbiano un impatto significativo sull'organizzazione degli impianti di servizio, redige e aggiorna – in collaborazione con i richiedenti i servizi, il Gestore dell'Infrastruttura, ed eventuali altri operatori di impianto – un documento di programmazione integrato – di seguito “Programma di manovra” – in cui vengono riportati gli orari di arrivo e partenza dei treni, nonché declinate tutte le operazioni da svolgere dopo l'arrivo dei treni o prima della partenza degli stessi, ivi incluse l'avvio e la conclusione del servizio di manovra, con i relativi orari e le conseguenti rispettive responsabilità; il documento di programmazione è redatto evidenziando le finestre temporali previste per lo scarico/carico dei convogli.

Il Concessionario individua, d'intesa con i richiedenti servizi e il GI, tre fasce orarie (punta, media e morbida), eventualmente differenziate in relazione al giorno della settimana o al periodo dell'anno, che caratterizzano l'impianto portuale in relazione al traffico programmato.

Il Concessionario dovrà provvedere a definire una procedura per la gestione degli impatti sulle operazioni di manovra delle attività di ammodernamento e/o manutenzione straordinaria e revamping delle infrastrutture ferroviarie portuali, al fine di garantire il coordinamento con il soggetto che effettua gli interventi, con AdSP e, laddove opportuno, con il GI, e minimizzare le interferenze all'operatività.

Art. 8 - Dotazioni per l'esecuzione del servizio - mezzi di trazione

Il Concessionario si obbliga a garantire, per tutta la durata del contratto, la disponibilità delle dotazioni previste dal Capitolato speciale, unitamente alle ulteriori dotazioni dal medesimo Concessionario offerte e specificate nella propria Offerta tecnica allegata al presente contratto.

Il Concessionario, inoltre, attesta la disponibilità dei mezzi di trazione riportati nell'offerta tecnica, in forza della documentazione fornita all'Autorità.

Art. 9 - Penali

Il Concessionario, qualora il Direttore per l'esecuzione del contratto riscontri, su

segnalazione dell'utenza, che il servizio non viene effettuato nei termini previsti dall'art. 3 del Capitolato e dai connessi articoli del Regolamento (art. 3, 5 e 7), dovrà riconoscere a favore dell'utente, un importo – a titolo di penale – pari al 10% della tariffa relativa alla manovra ferroviaria interessata, salvo che dimostri che il fatto non è ad esso imputabile.

Qualora il Direttore per l'esecuzione del contratto, anche su segnalazione da parte dell'utenza, riscontri il mancato rispetto dei target di volumi di treni annui oggetto di valutazione dell'offerta tecnica al punto 17.1), verrà applicata una penale, in forma di sconto sulle tariffe del servizio di manovra per l'anno successivo a quello interessato, da riconoscersi a favore degli utenti del servizio. Tale sconto sulle tariffe sarà equivalente all'eventuale scostamento tra i volumi di treni riscontrati e quelli prospettati in sede di offerta.

Il Concessionario, inoltre, dovrà riconoscere agli utenti danneggiati le seguenti penali:

- una penale di euro 2.000 per ogni evento di mancata erogazione di un servizio di formazione e verifica, qualora offerto in sede di gara e imputabile al concessionario;
- una penale pari al 50% del valore dei servizi non erogati, o erogati in ritardo, a causa di un guasto di un mezzo di trazione non riparato o sostituito entro il termine di 2 ore.

Il Concessionario, nel caso in cui il Direttore per l'esecuzione del contratto riscontri, su segnalazione da parte dell'utenza, l'inosservanza delle tariffe o del Regolamento, un'inefficienza nella pianificazione del servizio, l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione o rendicontazione da parte del concessionario, dovrà corrispondere all'Autorità una penale fissa pari a euro 500,00 (euro cinquecento/00) al giorno eventualmente anche in aggiunta rispetto a quanto previsto al precedente paragrafo.

Resta ferma in capo all'Autorità la facoltà di attivare l'esecuzione in danno ai sensi di legge nei confronti del Concessionario, in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, altrimenti non sanabili.

Art. 10 – Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Capitolato speciale e dal Regolamento, nonché derivanti dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica presentata dallo stesso ed allegata al presente contratto.

L'impresa è tenuta ad informare preventivamente AdSP di eventuali modificazioni dell'assetto societario o gestionale dell'impresa.

Inoltre i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere ad AdSP copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione.

Art. 11 - Clausola Sociale

Il Concessionario si impegna a rispettare, per tutta la durata del contratto, le previsioni contenute nel Progetto di Assorbimento presentato in sede di formulazione dell'offerta.

L'Autorità, in caso di accertati inadempimenti al suddetto Progetto, potrà applicare le penali previste dall'art. 13 del Capitolato Speciale, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto.

Art. 12 - Risoluzione

L'Autorità ha facoltà di risolvere il contratto di concessione, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 176 e 108 del D.Lgs. 50/2016, nei casi e con le modalità previste dall'art. 20 del Capitolato Speciale.

In particolare, l'Autorità ha la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata del contratto, qualora il Concessionario:

- Incorra nella violazione delle disposizioni del Capitolato Speciale relativamente al pagamento del canone, al rispetto delle norme previdenziali e in materia di sicurezza, ai livelli minimi da rispettare nello svolgimento del servizio;
- Non reintegri le garanzie di cui all'art. 23 del Capitolato Speciale, eventualmente escusse, nel termine di 15 giorni dalla richiesta da parte dell'Autorità;
- Interrompa o sospenda il servizio senza giusta causa;
- Manifesti reiterata inosservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti richiamati dal Capitolato Speciale;
- Subisca nel corso di un anno quindici penali;
- Si trovi in una delle ulteriori fattispecie previste dall'articolo 108 D. Lgs. 50/2016;
- Non consegua la sottoscrizione del contratto di finanziamento, ai sensi dell'art. 165, co. 5 D. Lgs. 50/2016;

- Nel caso in cui il Concessionario disattenda il contenuto del Progetto di assorbimento avuto in particolare riguardo al numero dei lavoratori assorbiti, e/o al CCNL applicato e/o all'inquadramento contrattuale offerto;

Art. 13 - Recesso, cessazione e revoca

L'Autorità può recedere dal contratto o revocare la concessione secondo quanto previsto dall'art. 21 del Capitolato Speciale.

Il Concessionario, con la firma del presente contratto, rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria o indennitaria, nel caso in cui l'Autorità eserciti la suddetta facoltà di recesso.

Art. 14 - Subappalto

Il subappalto non è ammesso in quanto il Concessionario in sede di offerta ha dichiarato di non voler affidare alcuna prestazione in subappalto.

In alternativa

Il Concessionario può subappaltare parti del servizio, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 105 e 174 D. Lgs. 50/2016, nella misura di quanto indicato nell'offerta del Concessionario stesso.

Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Autorità per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di prestazioni subappaltate.

Art. 15 - Cessione del contratto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del presente contratto.

Art. 16 - Garanzia definitiva

Il Concessionario ha costituito in favore dell'Autorità idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. costituita mediante _____.

La suddetta cauzione è prestata a garanzia del corretto svolgimento del servizio e dell'osservanza delle clausole del presente contratto.

Il Concessionario dovrà reintegrare la garanzia entro il termine di dieci giorni

lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, la garanzia sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Concessionario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Concessionario sarà tenuto a prestare una nuova garanzia ovvero estendere la durata di quella in essere, nel caso in cui l'Autorità dovesse esercitare l'opzione di rinnovo prevista all'art. 3 del presente contratto.

Si applica comunque quanto previsto dall'art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 17 - Copertura assicurativa e norme di sicurezza

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale, ha stipulato e presentato all'Autorità la polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso il prestatore di lavoro (RCO), n. _____ rilasciata da _____, con massimale per sinistro non inferiore ad € 10.000.000,00 e massimale annuo non inferiore a 50.000.000,00 €, con validità non inferiore alla durata del servizio.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora Il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Inoltre, il Concessionario assume in proprio ogni rischio di danni a cose e/o persone siano questi ultimi dipendenti o terzi, nell'ambito portuale di Genova e nei parchi di interscambio in cui si svolge il servizio.

Art. 18 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario indica che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del presente contratto, e del quale intende avvalersi per tutti i rapporti giuridici da questo derivante sono i seguenti:

Il Concessionario dichiara che le generalità delle persone delegate ad operare sul

predetto conto sono:

Il Concessionario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo, della Legge 136/2010 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il Concessionario si obbliga a garantire che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, (ANAC), ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. L'ANAC verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai sub-contratti, il Concessionario si obbliga a trasmettere all'ANAC, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'ANAC si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Concessionario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni.

Art. 19 – Obblighi di riservatezza

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza in ordine a dati e informazioni, documenti e qualsiasi altra notizia di cui vengano a conoscenza e/o in possesso in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

Il Concessionario non potrà, altresì, utilizzare detti dati presso terzi per fini estranei all'esecuzione del presente contratto. A tal fine Il Concessionario si obbliga ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679, (GDPR).

Gli obblighi di cui sopra resteranno validi per tutta la durata del contratto, nonché indefinitamente dopo il termine del medesimo.

Il Concessionario si impegna a mantenere indenne L'Autorità per qualunque danno venisse causato a terzi per l'inosservanza dei suddetti obblighi, nonché al risarcimento dell'eventuale danno causato alla parte medesima. La violazione degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce grave inadempimento che determina, ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, la risoluzione *ipso jure* del presente contratto.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento medesimo.

L'Autorità tratta - con mezzi cartacei, informatici e telematici - i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici e li conserverà per il tempo a ciò necessario.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento, nonché dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità

per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il Concessionario si impegna (i) ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell'art. 28 del predetto Regolamento, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente a quanto previsto dai citati Regolamento e D.Lgs. 196/2003, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste e (ii) a comunicare i dati del Responsabile della Protezione dei dati, ove nominato.

Il Concessionario, altresì, si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Regolamento e Codice privacy - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito “Garante”);
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Autorizzati al trattamento", organizzarli nei loro compiti e a formarli adeguatamente;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al d.lgs 196/03 e ad ogni altra misura tecnico-organizzativa normativamente prevista, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista
- aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere;
- a non diffondere a terzi i dati di cui verrà in possesso nell'esecuzione del contratto, se non previa espressa autorizzazione dell'Autorità.

Art. 21 - Elezione di domicilio

Agli effetti del presente contratto e ai fini di ogni comunicazione ad esso relativa, il Concessionario elegge domicilio in _____, riconoscendo che ogni comunicazione eseguita dall'Autorità presso il predetto indirizzo o via PEC al predetto indirizzo di posta elettronica certificata, si intende validamente ed efficacemente eseguita.

Art. 22 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Autorità ed il Concessionario, il Foro Competente sarà esclusivamente quello di Genova.

Art. 23 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

Il contratto è stipulato in forma _____ ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 216 co. 11 del Codice, deve provvedere, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Autorità, a corrispondere all'Autorità medesima le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale _____ per l'importo di € _____ inclusa.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l'Autorità, da appoggiare al seguente CODICE IBAN: _____ con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 9888682E86.

Il Concessionario dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, e che lo stesso è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Concessionario medesimo.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi

della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

Genova _____

(il legale rappresentante)

Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale

(_____)

Allegati:

1) Capitolato Speciale;

2) DUVRI;

3) Fac simile offerta tecnica;

4) Fac simile offerta economica.



**Gara a procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 d.lgs. N. 50/2016 s.m.i per l'affidamento in concessione del servizio di manovra ferroviaria nel porto di Genova
RUP – Dott. Emanuele Profice – CIG 9888682E86**

CAPITOLATO SPECIALE

Il servizio di manovra ferroviaria portuale viene qualificato da Autorità di Sistema Portuale tra i servizi di interesse economico generale che, ai sensi dell'art 6 della Legge 84/1994, la stessa Autorità di Sistema affida in concessione mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

Si tratta di un servizio strettamente connesso al ciclo delle operazioni portuali, concretizzandosi in attività che completano e supportano il trasferimento dei carichi dalla modalità marittima a quella terrestre e viceversa. Il servizio di manovra costituisce pertanto una peculiarità del contesto portuale: esso si distingue in maniera evidente, per caratteristiche produttive, ambiente operativo ed organizzazione, tanto dagli altri servizi di interesse generale, assistendo la movimentazione fisica delle merci ricomprese nel ciclo portuale, quanto dai servizi che si svolgono all'esterno dello scalo una volta conclusa (o non ancora iniziata) la fase portuale.

Non a caso il servizio di manovra portuale è stato oggetto di disposizioni ministeriali che ne hanno a suo tempo individuato la valenza di servizio di interesse generale ai sensi della legge di settore separatamente rispetto ad altri servizi in virtù della sua riconosciuta strategicità ai fini dello sviluppo dell'intermodalità mare-ferro.

Il servizio oggetto del presente Capitolato si svolgerà nell'ambito delle infrastrutture ferroviarie portuali interessate dall'attuazione del Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro – il cui aggiornamento è stato adottato dal Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018, con proprio Decreti n. 1 del 28 febbraio 2020, n. 5 del 15 luglio 2021 e n. 5 del 12 agosto 2022.

In particolare, l'articolo 9-bis della Legge 16 novembre 2018, n. 130 prevede che il programma straordinario sia da realizzare a cura dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1 della medesima legge.



Nello specifico, con riferimento al servizio in oggetto, nell'ambito del Programma Straordinario, acquisiscono rilevanza gli interventi ferroviari di cui allegato D al "Regolamento per l'esercizio del servizio di manovra ferroviaria nel porto di Genova" (di seguito il "Regolamento") e la cui realizzazione è in parte affidata ad Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ed in parte a RFI,

Articolo 1

Oggetto

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di interesse generale di manovra ferroviaria nel porto di Genova, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 4 lett. c) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. .

In particolare, il servizio consiste nell'organizzazione, commercializzazione e gestione operativa della manovra ferroviaria così come meglio definita dal "Regolamento per l'esercizio del servizio di manovra ferroviaria nel porto di Genova" (di seguito il "Regolamento") di cui alla seduta del Comitato di Gestione di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure (di seguito anche "AdSP") del 08 marzo 2023, e nel rispetto della normativa di settore, con particolare rinvio alla Delibera n. 130/2019, e relativi allegati, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito anche "ART").

Articolo 2

Durata

La concessione avrà una durata pari ad anni 5 (cinque) decorrenti dalla firma del verbale di consegna del servizio.

Alla scadenza della concessione, Autorità di Sistema Portuale si riserva la facoltà di disporre per una sola volta l'estensione della concessione del servizio, alle medesime condizioni e per un periodo che non potrà essere superiore a 2 anni (ventiquattro mesi).

L'Autorità potrà concordare con l'affidatario del servizio una dilazione nell'avvio del servizio, da rendersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla stipulazione del contratto, in ragione delle esigenze tecniche del concessionario, connesse in particolare alla messa in esercizio dei mezzi e all'eventuale acquisizione/estensione di abilitazioni o certificazioni di sicurezza relative ai mezzi stessi e/o al personale impiegato.

Alla data di scadenza della concessione, il concessionario, qualora richiesto, sarà comunque tenuto a proseguire la prestazione alle stesse condizioni economiche e nel rispetto delle medesime modalità operative, fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, vale a dire per il periodo strettamente necessario alla



conclusione della procedura di gara finalizzata all'individuazione del nuovo concessionario ai sensi dell'art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50 del 2016.

Articolo 3

Prestazioni, modalità e livelli di svolgimento del servizio

Il servizio di manovra ferroviaria viene erogato, in via esclusiva e a titolo oneroso, dal concessionario a favore delle Imprese Ferroviarie/Terminalisti, fatto salvo quanto previsto in materia di prestazioni in proprio di servizi e autoproduzione.

Il servizio di manovra ferroviaria oggetto della concessione, come definito all'articolo 2 del Regolamento, in maggior dettaglio include:

- i movimenti dai parchi di interscambio ai terminal portuali/impianti di servizio e viceversa;
- i movimenti all'interno degli impianti di servizio/terminal;
- le operazioni e servizi accessori connessi a quanto sopra.

Tali attività devono svolgersi presso gli impianti ferroviari del porto di Genova, come meglio descritti nel Regolamento e relativi allegati, e considerato il sopralluogo obbligatorio come previsto dal Disciplinare di gara.

Il concessionario potrà offrire servizi aggiuntivi, oggetto di valutazione dell'offerta tecnica come indicato all'art 17.1 del Disciplinare. Tali eventuali servizi non rientrano nell'ambito di esclusiva del concessionario per cui sono da ritenersi offerti in regime di concorrenza.

Il servizio dovrà essere articolato nelle seguenti aree territoriali:

- Ambito di Sampierdarena:
 - settore orientale
 - settore centrale
 - settore occidentale
- Ambito di Genova Prà/Voltri

così come meglio specificate nell'Allegato A al Regolamento.

Il servizio ferroviario portuale è garantito dal concessionario su 24 h/giorno per l'intero arco annuale; lo stesso, in base alla programmazione operativa, dispone l'articolazione dei turni di lavoro necessari per la copertura dei servizi richiesti e le occorrenze professionali.

Le attività si dovranno svolgere sotto la regia della sala operativa ubicata nel Comune di Genova, deputata alla pianificazione in tempo reale, anche con appositi software, di tutte le operazioni di arrivo e partenza



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – segreteria.generale@portsofgenoa.com – segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com



dei treni, programmati e straordinari. All'interno di tale sala dovranno essere presenti figure professionali altamente qualificate che coordinino, in primis, il movimento ferroviario con le attività di banchina, nonché pianifichino e seguano le attività di manovra vera e propria, coordinando le operazioni e curando i rapporti con le imprese ferroviarie. Si precisa che sarà facoltà di RFI, a propria cura e spese, prevedere la presenza in tale sala operativa di un proprio funzionario, con il ruolo di interfaccia per un miglior raccordo i tra i vari soggetti ed in particolare con il Gestore della rete ferroviaria nazionale.

Il concessionario dovrà indicare un referente stabilmente presente nel porto o reperibile, responsabile dell'esecuzione e sorveglianza del servizio, nonché degli adempimenti di cui alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

I livelli di servizio devono assicurare il soddisfacimento delle richieste delle Imprese ferroviarie e dei Terminal portuali/impianti di servizio.

Il concessionario assicura in ogni caso il rispetto dei livelli di servizio, con particolare riferimento ai tempi e alle modalità, così come stabiliti dal "Programma di manovra" di cui ai connessi articoli del Regolamento (art. 9 e 10), prevedendo un livello di penali che dovrà essere definito previo accordo tra le parti dei singoli contratti di manovra secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento.

Il concessionario è tenuto a pubblicare sul proprio sito web i livelli di servizio garantiti ed il relativo sistema di penali. È tenuto altresì a pubblicare sul proprio sito web il rapporto percentuale tra operazioni soggette a penali ed il totale di operazioni svolte, sia con riferimento ai singoli utenti che alla totalità degli stessi. I suddetti dati sono pubblicati, con cadenza semestrale, entro tre mesi dalla conclusione del periodo di riferimento.

Il concessionario è tenuto al pieno ed integrale rispetto di quanto contenuto nella Relazione Illustrativa, e nel relativo Piano Economico Finanziario, di cui all'art. 16 del Disciplinare di gara.

Articolo 4

Tariffe

Le tariffe per le prestazioni del servizio saranno quelle derivanti dall'esito della gara, alla luce delle offerte migliorative rispetto all'importo posto a base di gara (di cui Allegato 1 del presente Capitolato), articolate per:

- i. Terminalizzazione a treno completo (tariffa per operazione di manovra);
- ii. Terminalizzazione con scomposizione o composizione del convoglio (tariffa per operazione di manovra);



- iii. Movimentazione carro o gruppo di carri ferroviari nei raccordi/parchi di interscambio in ambito portuale o a richiesta degli utenti (tariffa per operazione di manovra).

La tariffa per i servizi di terminalizzazione include le eventuali operazioni accessorie connesse (pilotaggio del locomotore, staffatura, manovra dei deviatori, protezione zone di intersezione/interferenza, e l'aggancio/sgancio/svincolo dei locomotori), nonché l'eventuale traslazione per l'esecuzione della verifica carico (VCO). Nel caso di terminalizzazione con scomposizione/composizione la tariffa include quindi i movimenti dei gruppi di carri in cui viene scomposto/ricomposto il convoglio per l'introduzione/estrazione presso l'impianto del terminal.

Le tariffe di cui all'esito della gara, saranno approvate con decreto dell'Autorità di Sistema Portuale e soggette a pubblicazione.

Oltre all'eventuale applicazione di una penale in forma di sconto sulle tariffe secondo quanto previsto all'art. 18, le suddette tariffe saranno sottoposte ad aggiornamento annuale sulla base dell'indice ISTAT (FOI escluso tabacchi) relativo all'anno precedente (1° gennaio/31 dicembre); il concessionario dovrà trasmettere ad AdSP entro il mese di febbraio di ogni anno l'articolazione delle tariffe applicate. La prima revisione sarà a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto.

Il concessionario potrà definire direttamente con le imprese ferroviarie o i terminal, mediante specifici rapporti contrattuali, l'erogazione di eventuali operazioni e servizi accessori così come indicati in via esemplificativa e non esaustiva all'articolo 3 del Regolamento, purché tali erogazioni non facciano venire meno l'obbligo del rispetto degli standard di servizio e di sicurezza. Il prezzo di tali prestazioni dovrà essere basato sul criterio dei costi di fornitura effettivamente sostenuti, aumentati di un profitto ragionevole, in conformità alle delibere ART in argomento.

Al fine di garantire modalità omogenee di tariffazione dei servizi di manovra ferroviaria ed agevolare il confronto, da parte degli utenti del servizio, delle condizioni tecnico-economiche offerte nei vari impianti, i listini delle tariffe praticate dall'operatore dei servizi di manovra devono riferirsi in particolare alle tipologie di prestazioni indicate dalla Delibera ART 130/2019, ove fornite. Il concessionario dovrà pubblicare tali tariffe sul proprio sito web, anche in esito all'aggiornamento annuale, e trasmetterle ad Autorità di Sistema Portuale per la pubblicazione sul proprio sito web.

Per quanto concerne i servizi aggiuntivi, oggetto di valutazione dell'offerta tecnica come indicato all'art 17.1 del Disciplinare, il concessionario si impegna a formulare ai richiedenti il miglior preventivo possibile, secondo il criterio dei costi effettivi di fornitura, maggiorati di un ragionevole margine di utile, in conformità con le delibere ART in argomento. Lo stesso concessionario non potrà in alcun modo rivalersi sull'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per effetto del mancato pagamento o ritardato pagamento delle fatture emesse agli utenti del servizio.



Articolo 5

Pianificazione delle attività concernenti il servizio

Anche in conformità con le delibere ART in materia, il concessionario, prima dell'avvio del servizio e in occasione dell'attivazione di ciascun orario di servizio e di variazioni che abbiano un impatto significativo sull'organizzazione degli impianti di servizio, redige e aggiorna (in collaborazione con i richiedenti i servizi, il Gestore dell'Infrastruttura, ed eventuali altri operatori di impianto) un documento di programmazione integrato (di seguito "Programma di manovra") in cui vengono riportati gli orari di arrivo e partenza dei treni, nonché declinate tutte le operazioni da svolgere dopo l'arrivo dei treni o prima della partenza degli stessi, ivi incluse l'avvio e la conclusione del servizio di manovra, con i relativi orari e le conseguenti rispettive responsabilità; il documento di programmazione è redatto evidenziando le finestre temporali previste per lo scarico/carico dei convogli. D'intesa con i richiedenti servizi e il GI, il concessionario individua tre fasce orarie (punta, media e morbida), eventualmente differenziate in relazione al giorno della settimana o al periodo dell'anno, che caratterizzano l'impianto portuale in relazione al traffico programmato.

Il concessionario dovrà provvedere a definire una procedura per la gestione degli impatti sulle operazioni di manovra delle attività di ammodernamento e/o manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie portuali, come descritte nell'allegato D del Regolamento, al fine di garantire il coordinamento con il soggetto che effettua gli interventi, con AdSP e, laddove opportuno con il GI, e minimizzare le interferenze all'operatività.

Articolo 6

Dotazioni informatiche e interoperabilità dei sistemi

Il concessionario dovrà disporre per tutta la durata del servizio di un sistema informatico per la pianificazione, gestione e rendicontazione del servizio.

In maggior dettaglio, tale sistema dovrà assolvere alle seguenti funzioni:

- Gestione anagrafica squadre e mezzi di manovra;
- Gestione carri e mute di carri;
- Pianificazione delle operazioni di manovra;
- Esecuzione delle operazioni di manovra (con particolare riguardo a inizio/fine manovra e messa a disposizione);



Tale sistema dovrà essere in grado di supportare i servizi di interoperabilità con il PCS del porto di Genova per il comparto ferroviario, come descritto negli allegati 2.1 e 2.2 al presente Capitolato, ed il concessionario dovrà sviluppare le connesse interfacce sul proprio sistema informatico per l'utilizzo e il funzionamento dei servizi/funzionalità info-telematiche sviluppati da AdSP.

Il concessionario si impegna inoltre a partecipare ai tavoli per lo sviluppo delle funzionalità informatiche a favore della filiera ferroviaria portuale, anche riguardanti le possibili integrazioni informative con attori quali ad esempio RFI, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Articolo 7

Ulteriori Obblighi del Concessionario

Il concessionario è tenuto a:

- a) Assicurare, a propria cura e spese, che l'infrastruttura ferroviaria portuale di uso comune venga mantenuta libera ed in buona efficienza, attraverso attività di manutenzione preventiva e vigilanza/controllo dell'infrastruttura stessa. Tali attività di manutenzione leggera e le connesse modalità di esecuzione e comunicazione ad AdSP vengono meglio dettagliate all'allegato 3 del presente Capitolato. L'importo di tale attività è ad oggi stimato approssimativamente in 50.000 Euro annui.
- b) Mettere a disposizione proprio personale dedicato per il presenziamento e la gestione degli apparati di controllo/comando segnalamento in ambito portuale, come indicato all'art. 14 del Regolamento e secondo quanto previsto dall'allegato D del Regolamento.
- c) Assicurare, con l'adozione delle occorrenti misure di sicurezza, il servizio anche nel caso di temporanea rottura o guasto delle barriere di protezione nelle zone di intersezione con la viabilità stradale.
- d) Provvedere agli interventi occorrenti per il ripristino e alla connessa procedura di emergenza nel caso di svii di materiale rotabile, come stabilito all'art 13 del Regolamento e nell'Allegato 7 al presente Capitolato, nonché provvedere a segnalare prontamente al Direttore per l'esecuzione del contratto di questa AdSP e ad RFI eventuali problematiche tecnico-manutentive relative all'infrastruttura ferroviaria utilizzata.
- e) Curare e tenere i rapporti con RFI e concorrere alla predisposizione degli eventuali fascicoli di raccordo (comprensivi delle Norme di Esercizio Raccordi).
- f) Adempiere agli obblighi informativi stabiliti dalle Delibere ART in materia, con particolare riferimento alle misure 6.1 e 6.2 di cui alla Delibera ART 130/2019 riguardanti la descrizione degli



impianti di servizio con riferimento ai parchi/punti di interscambio di cui all'art. 4 del Regolamento non facenti parte della rete ferroviaria nazionale.

- g) Disporre all'avvio del servizio di idonei locali adibiti a spogliatoio per il personale di manovra e di un'area coperta ed attrezzata da dedicare alla manutenzione dei mezzi di manovra/carri. Tale disponibilità potrà essere acquisita secondo quanto disposto al successivo art. 9.

Articolo 8

Esigenze specifiche di servizio

Il concessionario dovrà rendersi disponibile a:

- Partecipare, in modo propositivo, con ruolo consultivo e di supporto, nelle attività riguardanti i progetti del Piano del ferro, al fine di assicurare l'ottimizzazione del ciclo ferroviario, lo sviluppo del traffico ferroviario e l'efficienza dei servizi di manovra;
- Contribuire, su richiesta dell'AdSP e per quanto di propria competenza, alla redazione/aggiornamento della documentazione tecnica in materia di infrastrutture ferroviarie portuali, sviluppo dei traffici ferroviari, ciclo operativo, etc. .
- Partecipare, su richiesta dell'AdSP, alle attività connesse al collaudo di opere ferroviarie in ambito portuale.

Articolo 9

Aree in concessione

In relazione alle esigenze del servizio, il concessionario potrà richiedere l'affidamento in concessione demaniale delle aree e delle pertinenze necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione, ad oggi individuate come da allegato 4 al presente Capitolato.

Eventuali ritardi del concessionario nel richiedere il rilascio in concessione delle suddette aree non potranno essere invocati quali causa per un ritardo nell'avvio del servizio. In tale caso non è applicabile la dilazione dell'avvio del servizio prevista all'art. 2 del presente Capitolato.

Articolo 10

Canone



Il concessionario è tenuto a corrispondere all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un canone annuo pari allo 0,5% del fatturato conseguito durante l'esercizio.

Il canone dovrà essere versato anticipatamente entro il mese di gennaio di ogni anno, sulla base dei dati consuntivati nell'esercizio precedente, mentre l'eventuale conguaglio sarà versato alla chiusura annuale della contabilità e comunque non oltre il mese di giugno dell'anno successivo, fatto salvo il primo e ultimo anno della concessione in cui sarà proporzionato ai mesi di effettivo servizio nell'anno solare.

Articolo 11

Mezzi di trazione

Il concessionario dovrà erogare il servizio esclusivamente con i mezzi di trazione di cui al presente articolo, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 5 del Regolamento.

Il concessionario dovrà mettere a disposizione un numero adeguato di mezzi di trazione, comunque non inferiore a 5, con potenza e caratteristiche adeguate al servizio da svolgere e all'infrastruttura ferroviaria su cui si svolge il servizio, muniti delle idonee autorizzazioni al servizio ed in regola con le disposizioni ANSF n.1/2015.

I mezzi di trazione dovranno essere attrezzati con opportuno sottosistema di bordo tale da interagire con i sottosistemi di terra, laddove esistenti, e supportare le relative funzioni di sicurezza da essi rese disponibili. In particolare, per le operazioni svolte nell'area di Prà-Voltri, fin dall'avvio del servizio, il concessionario dovrà mettere a disposizione mezzi di manovra adeguatamente attrezzati per il segnalamento con SCMT.

La disponibilità dei mezzi di trazione può essere dimostrata dal concessionario con titolo di proprietà o con altri titoli contrattuali, che ne assicurino il pieno e immediato utilizzo – fatta salva la facoltà di richiedere la dilazione nell'avvio del servizio ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato.

La documentazione attestante la disponibilità dei mezzi, la sua adeguatezza funzionale ed il rispetto dei requisiti di sicurezza indicate dovrà essere fornita all'Autorità di sistema portuale entro 45 giorni prima dell'avvio del servizio tramite contratti di acquisto/noleggio, ordini o altra idonea documentazione. In particolare, in caso di mezzi nuovi o da acquistare/noleggiare dovranno essere presentati adeguati schemi tecnici e attestazioni del costruttore per conferma delle caratteristiche tecnico-funzionali e copia degli ordini/pre-ordini di acquisto entro il termine sopra indicato. La mancata presentazione della documentazione o la sua inadeguatezza possono costituire motivo di recesso unilaterale da parte di AdSP.



I mezzi di trazione, idonei all'utilizzo e regolarmente registrati al RIN, dovranno in ogni caso essere disponibili, unitamente a copia dei relativi documenti di idoneità al servizio, e posizionato presso gli impianti ferroviari del porto di Genova almeno 15 giorni prima dell'avvio del servizio.

È onere del concessionario, alle stesse condizioni economiche, adeguare il parco mezzi nel caso di ulteriori fabbisogni ovvero imprevisti che dovessero occorrere nel corso della concessione. Qualora i mezzi necessari allo svolgimento del servizio non possano essere utilizzati per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario (guasti, incidenti, ecc.) quest'ultimo è tenuto a provvedere alla loro immediata sostituzione - e comunque entro il termine di 2 ore per non incorrere nelle prescritte penali - al fine di evitare interruzioni del servizio, dandone comunicazione al Direttore per l'esecuzione del contratto.

Il concessionario è tenuto a mantenere costantemente in efficienza tutti i mezzi di trazione necessari per lo svolgimento del servizio. È facoltà del concessionario del servizio dichiarare indisponibili i mezzi di trazione non necessari allo svolgimento del servizio, per non più di complessivi 45 giorni ogni anno, al fine di effettuare i lavori necessari per il mantenimento in efficienza dei mezzi stessi.

I mezzi di trazione dovranno essere equipaggiati con un numero sufficiente di persone abilitate alla conduzione e manovra.

Il mancato rispetto di tali condizioni comporta l'applicazione delle penali previste e la facoltà di recesso unilaterale da parte di AdSP in caso di evidente, non sanata e perdurante indisponibilità dei mezzi indicati in offerta durante l'esecuzione del servizio.

Articolo 12

Personale

Il personale impiegato nelle attività oggetto della concessione dovrà disporre delle necessarie abilitazioni/certificazioni tecniche e di sicurezza come da normativa vigente e connesse alle diverse mansioni da svolgere nonché alle caratteristiche degli impianti ferroviari su cui verrà erogato il servizio, anche con particolare riferimento ai sistemi di segnalamento e controllo presenti sull'infrastruttura ferroviaria portuale. In particolare, il concessionario dovrà utilizzare esclusivamente personale adeguatamente abilitato/certificato per la guida e conduzione dei mezzi di trazione, avuto particolare riguardo alla tipologia di mezzo, ai movimenti da svolgere e alle caratteristiche, anche impiantistiche, dell'infrastruttura ferroviaria su cui si svolge il movimento.

Dovranno inoltre essere garantite e mantenute le eventuali abilitazioni per le attività e servizi ulteriori, laddove offerti in sede di gara.



Il concessionario assicura le attività di formazione professionale del personale nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni specifiche per il settore ferroviario, durante tutta la durata della concessione.

Articolo 13

Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Operatore Economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto di concessione, l'aggiudicatario della concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del concessionario uscente, garantendo l'applicazione del CCNL di settore per lo svolgimento di attività lavorativa nei porti, con la facoltà di utilizzare il personale in altre attività portuali e/o logistiche riconducibili al porto di Genova, secondo quanto indicato al punto 17.1 del Disciplinare in merito alla possibilità di offrire servizi aggiuntivi.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'Allegato 5 al presente Capitolato "*Elenco personale concessionario uscente*". Si precisa che i dati sono stati comunicati dall'attuale concessionario.

In conformità con quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 13, in sede di presentazione dell'offerta il concorrente è tenuto a presentare un Progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico), salvaguardando le attuali condizioni contrattuali e retributive.

La mancata presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale con conseguente esclusione dell'offerta.

Il rispetto delle previsioni del Progetto di assorbimento sarà oggetto di verifica da parte di AdSP, come meglio definito dal Disciplinare.

In particolare, AdSP, fatto salvo quando previsto nell'art. 20 in merito alla facoltà di risoluzione del contratto, con riferimento al Progetto di assorbimento presentato in sede di offerta, potrà procedere all'irrogazione di una penale sotto forma di sanzione pecuniaria forfettaria di:

- € 100.000 (centomila) per ogni lavoratore non assorbito;
- € 25.000 (venticinquemila) per ogni lavoratore assorbito a condizioni diverse e peggiorative;



rispetto a quanto previsto nel Progetto di assorbimento offerto in gara, per causa imputabile al concessionario.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per il concessionario di conformarsi al Progetto di assorbimento entro l'avvio del servizio.

Il passaggio del personale dovrà avvenire senza soluzione di continuità e garantendo la salvaguardia delle condizioni in godimento ai Lavoratori, anche per quanto attiene alla disciplina limitativa e sanzionatoria dei licenziamenti individuali e collettivi.

Articolo 14

Norme di sicurezza

Il concessionario assumerà in proprio ogni rischio di danni a cose o persone, siano essi dipendenti o terzi, nell'ambito portuale di Genova e nei parchi di interscambio in cui si svolge il servizio.

Il concessionario sarà tenuto a rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza e della salute del personale, con particolare riferimento al Testo Unico ex D.L. n. 81/2008, e alle norme specifiche in materia di servizi ferroviari. Entro la consegna del servizio, sulla base delle sopra citate norme in materia, il concessionario dovrà fornire la documentazione inerente alla sicurezza e la valutazione dei rischi (secondo lo schema di DUVRI allegato ai documenti di gara che dovrà essere integrato e aggiornato in contraddittorio dalle parti) e dovrà trasmettere ad AdSP i successivi eventuali aggiornamenti. Il concessionario, al fine di assicurare i requisiti e gli standard necessari per lo svolgimento delle operazioni ferroviarie portuali dovrà adottare tutte le misure previste all'art. 11 e 12 del Regolamento, facendole rispettare al proprio personale ed aggiornandole rispetto all'evoluzione della normativa e del contesto.

Il concessionario si impegna a mantenere aggiornato il Certificato di Sicurezza adeguato all'espletamento delle attività oggetto della presente concessione.

Articolo 15

Copertura assicurativa

Il concessionario dovrà stipulare idonee coperture assicurative RCT o RCT-O contro danni a persone e cose derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata. La copertura RCT dovrà avere un massimale annuo



complessivo non inferiore a Euro 50.000.000,00 e un massimale per sinistro non inferiore ad euro 10.000.000,00.

La polizza di assicurazione dovrà essere consegnata all'AdSP almeno 10 giorni prima della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.

Articolo 16

Obbligo di condizioni non discriminatorie

Il concessionario si obbliga ad adottare condizioni tecnico-economiche eque, non discriminatorie e trasparenti nei confronti dei clienti dei servizi di manovra ferroviaria.

Articolo 17

Obbligo di contabilità separata e rendicontazione

Il concessionario, che svolga oltre all'attività di manovra altre attività con particolare riferimento ai servizi di trazione - servizi aggiuntivi previsti dal disciplinare di gara- si obbliga a tenere una specifica contabilità analitica separata per le attività di manovra oggetto della concessione, precisando almeno i ricavi da Imprese ferroviarie, da Terminal portuali o da altri operatori ed i costi del servizio per natura. Tale contabilità analitica dovrà essere presentata ad AdSP con cadenza annuale.

La reportistica inerente al servizio in concessione, da fornire ad AdSP, dovrà inoltre includere una rendicontazione dettagliata di:

- Treni/carri e movimenti di manovra effettuati per singolo terminal (con cadenza mensile) come da schema tipo (allegato 6);
- Livelli di servizio registrati (con cadenza mensile), con sintetica analisi dei fattori che hanno determinato gli eventuali scostamenti dagli standard previsti di cui all'art. 3 del capitolato e connesso articolo del Regolamento (art. 10);
- Elenco aggiornato (con cadenza annuale) dei mezzi di trazione utilizzati e loro dati identificativi e caratteristiche;
- Elenco aggiornato del personale impiegato nel servizio con indicazione delle principali mansioni, inquadramento e trattamento economico, ai fini del rispetto del Progetto di assorbimento di cui all'art. 13 del presente Capitolato.



Il concessionario dovrà tenere a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale, ai fini degli opportuni controlli, tutta la documentazione inerente al servizio svolto.

Articolo 18

Penali

Qualora il Direttore per l'esecuzione del contratto, su segnalazione da parte dell'utenza, riscontri che il servizio non viene effettuato nei termini indicati all'art. 3 del presente Capitolato ed ai connessi articoli del Regolamento (art. 3, 5 e 7), verrà applicata una penale da riconoscersi a favore dell'impresa ferroviaria/terminal pari al 10% della relativa tariffa dell'operazione di manovra ferroviaria in questione, salvo che il concessionario dimostri che il fatto non è ad esso imputabile. Ancora, qualora il Direttore per l'esecuzione del contratto, anche su segnalazione da parte dell'utenza, riscontri il mancato rispetto dei target di volumi di treni annui oggetto di valutazione dell'offerta tecnica al punto 17.1), verrà applicata una penale, in forma di sconto sulle tariffe del servizio di manovra per l'anno successivo a quello interessato, da riconoscersi a favore degli utenti del servizio. Tale sconto sulle tariffe sarà equivalente all'eventuale scostamento tra i volumi di treni riscontrati e quelli prospettati in sede di offerta.

Sono inoltre previste le seguenti penali da riconoscere alle imprese ferroviarie o terminal danneggiati:

- una penale di euro 2.000 per ogni evento di mancata erogazione di un servizio di formazione e verifica, qualora offerto in sede di gara e imputabile al concessionario;
- una penale pari al 50% del valore dei servizi non erogati, o erogati in ritardo, a causa di un guasto di un mezzo di trazione non riparato o sostituito entro il termine di 2 ore.

Inoltre, qualora il Direttore per l'esecuzione del contratto riscontri, su segnalazione da parte dell'utenza, l'inosservanza delle tariffe o del Regolamento, un'inefficienza nella pianificazione del servizio, l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione o rendicontazione da parte del concessionario, verrà applicata una penale fissa pari a euro 500,00 (euro cinquecento/00) al giorno da corrispondere ad AdSP, eventualmente anche in aggiunta rispetto a quanto previsto al precedente paragrafo.

Articolo 19

Modifica al contratto nel corso dell'esecuzione

Nel caso in cui a seguito della sottoscrizione del contratto di concessione vengano a verificarsi fatti di particolare rilievo, imprevisi o imprevedibili e non riconducibili al concessionario, che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario, ed in particolare sui volumi via ferrovia e quindi dei ricavi



del concessionario nell'entità delle prestazioni richieste dall'utenza, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale procederà, sulla base di istanza del concessionario, documentata da una relazione tecnico economica, alla revisione delle condizioni economiche della concessione, al fine di garantire comunque all'utenza il servizio di cui trattasi, nonché al fine di favorire il mantenimento del predetto equilibrio economico finanziario del concessionario, secondo le previsioni dell'art. 165 del D. Lgs. 50/2016.

Eventuali circostanze impreviste o imprevedibili che, nel corso della concessione, causassero interruzione del servizio o ne comportassero un rilevante e dimostrato squilibrio economico finanziario saranno valutate ai fini compensativi, esclusivamente in termini di estensione della durata della concessione, nei limiti di quanto stabilito nell'art. 2 del presente Capitolato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle relative disposizioni di legge.

Si applicano altresì le previsioni di cui all'art. 175 D. Lgs. 50/2016.

Articolo 20

Risoluzione del contratto di concessione

L'Autorità di Sistema Portuale ha facoltà di risolvere il contratto di concessione, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 176 e 108 del D.Lgs. 50/2016, nei casi in cui vengano riscontrati gravi e reiterati inadempimenti alle previsioni contrattuali e del presente Capitolato, secondo quanto di seguito dettagliato.

In particolare, l'Autorità può chiedere la risoluzione anticipata del contratto per l'esecuzione del servizio, nonché il risarcimento del danno, previa diffida motivata da comunicarsi al Concessionario a mezzo PEC con firma digitale, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Il concessionario incorra nella violazione delle disposizioni del presente Capitolato relativamente al pagamento del canone, al rispetto delle norme previdenziali e in materia di sicurezza e copertura assicurativa, ai livelli minimi da rispettare nello svolgimento del servizio;
- Mancato reintegro, da parte del concessionario, delle garanzie di cui all'art. 23 del presente Capitolato, eventualmente escusse, nel termine di 15 giorni dalla richiesta da parte di AdSP;
- Interruzione o sospensione del servizio senza giusta causa;
- Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge e dei regolamenti previsti dal presente capitolato;
- Il concessionario subisca quindici penali nel corso di un anno, senza che il concessionario stesso abbia diritto a compensi, risarcimenti, indennizzi, etc.
- Nelle ulteriori fattispecie previste dall'articolo 108 D. Lgs. 50/2016;



- In caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, ai sensi dell'art. 165, co. 5 D. Lgs. 50/2016;
- Nel caso in cui il Concessionario disattenda il contenuto del Progetto di assorbimento di cui all'art. 13 del presente capitolato, avuto in particolare riguardo al numero dei lavoratori assorbiti, e/o al CCNL applicato e/o all'inquadramento contrattuale offerto.

Articolo 21

Recesso, cessazione e revoca

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale ha facoltà di recedere dal contratto di concessione, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, per tutta la durata del contratto, dandone comunicazione via PEC al concessionario con un preavviso di almeno 30 giorni (trenta).

In particolare, l'Autorità può esercitare il diritto di recesso nel caso in cui il concessionario non presenti adeguata documentazione attestante la disponibilità dei mezzi di trazione, nei termini e con le modalità previsti dal presente Capitolato, ovvero qualora il concessionario dimostri durante l'esecuzione del servizio una evidente, perdurante e non sanata indisponibilità dei mezzi indicati nell'offerta.

In caso di esercizio della facoltà di recesso, al concessionario sarà comunque riconosciuto il valore delle prestazioni fino a quel momento eseguite, nel rispetto delle condizioni previste dal presente Capitolato. Il concessionario, con la firma del contratto di concessione, rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria o indennitaria, nel caso in cui l'Autorità eserciti la suddetta facoltà di recesso.

L'Autorità può revocare la concessione qualora il concessionario, per cause ad esso non imputabili, non sia più in grado di svolgere il servizio secondo le condizioni previste dal presente Capitolato.

Si applica comunque quanto previsto dall'art. 176 D. Lgs. 50/2016 in merito alle cause di cessazione, revoca e subentro.

Articolo 22

Subappalto

Il concessionario potrà subappaltare parti del servizio, che dovranno essere previamente indicate all'atto dell'offerta, in conformità agli artt. 105 e 174 del codice dei contratti e s.m.e.i.. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.



Il concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti di AdSP per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la stessa AdSP da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di prestazioni subappaltate.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1465 del codice civile, con la conseguente possibilità per AdSP di risolvere il contratto in danno del concessionario, ferme restando le sanzioni penali della normativa vigente.

Articolo 23

Cauzione

Ai fini della partecipazione alla gara, l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore presunto della concessione, calcolato per 5 anni di durata del servizio (stimata in via presuntiva pari a 695.600. euro), a copertura dell'eventuale mancata sottoscrizione del contratto di concessione dopo l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 103 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., a garanzia del corretto svolgimento del servizio e dell'osservanza delle clausole della concessione, sarà inoltre richiesta una garanzia fideiussoria calcolata sul valore presunto della concessione in considerazione del ribasso offerto sul valore delle tariffe.

Nel caso in cui AdSP dovesse esercitare l'opzione di rinnovo prevista all'art. 2 del presente Capitolato, il Concessionario sarà tenuto a prestare una nuova garanzia definitiva ovvero ad estendere la durata di quella già in essere.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 31/2018, in osservanza alle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile in conformità all'articolo 93, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016. La garanzia è presentata in originale ad AdSP prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia fideiussoria sarà incamerata parzialmente dall'AdSP in caso di mancato pagamento del canone o delle penali irrogate in applicazione del presente Capitolato.

Nel caso di possesso di certificazioni si applicano le riduzioni dell'importo della cauzione definitiva di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario



la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

Articolo 24

Obblighi alla scadenza della concessione

Prima del termine della concessione, il concessionario si obbliga a:

- Comunicare ad AdSP l'elenco dei mezzi di trazione utilizzati per il servizio e l'elenco di altri eventuali beni impiegati.
- Comunicare ad AdSP l'elenco del personale impiegato distinto per categoria, qualifica, anzianità, costo aziendale medio.
- Trasferire all'eventuale subentrante eventuali mezzi di trazione e/o altri beni per cui abbia data la preventiva disponibilità.
- Trasferire all'eventuale subentrante le informazioni necessarie a garantire la continuità del servizio, ivi inclusi i riferimenti dei responsabili di contratto di imprese ferroviarie/terminal.
- Comunicare l'elenco del personale che intende mettere a disposizione del subentrante secondo la normativa vigente e le indicazioni del futuro nuovo Capitolato di gara.
- In caso di passaggio di personale all'eventuale subentrante, non ostacolare o ritardare le attività preliminari e a concordare con il subentrante e le OOSS le modalità di tale passaggio.
- Rendersi disponibile ad affiancare il concessionario subentrante per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla stipula del nuovo contratto; durante tale periodo il concessionario uscente manterrà il diritto di percepire le tariffe per i servizi resi.
- Lasciare libere da persone e/o cose le aree oggetto di concessione, che dovranno essere riconsegnate in buono stato manutentivo.

Articolo 25

Foro competente

La definizione di tutte le controversie derivanti dal contratto di concessione è devoluta esclusivamente al Foro di Genova, rimanendo espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 26



Spese contrattuali

Sono a carico del concessionario:

- le spese contrattuali;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e registrazione del contratto.

ALLEGATI:

- 1. Tariffe a base di gara*
- 2.1 e 2.2 PCS Rail – descrizione e analisi tracciati*
- 3. Attività di manutenzione leggera*
- 4. Aree e fabbricati in concessione*
- 5. Elenco personale concessionario uscente*
- 6. Modello scheda raccolta dati*
- 7. Modulo svio*
- 8. DUVRI di gara*

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. MODULO_FIRME.pdf
2. allegati_CSA.zip



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento